

Editoriale

C’è chi ha definito a buon diritto la civiltà alpina come «la civiltà del latte», l’oro bianco prodotto sui pascoli e negli alpeggi. Per millenni è stato così in buona parte delle Alpi, là dove il latte e i suoi derivati erano in grado di soddisfare i bisogni essenziali delle popolazioni e di assicurare l’indipendenza economica della montagna. Vi abbiamo dedicato interamente il precedente numero del Notiziario, relativamente all’inaugurazione del caseificio di Malga Montagnoli e alla storia dell’arte casara nei nostri paesi. Ora, con una coincidenza metaforica sicuramente casuale ma gravida di significati, anche la neve è stata identificata come «l’oro bianco» delle Alpi. Naturalmente non la neve in quanto elemento costitutivo del paesaggio invernale alpino, ma in quanto presupposto dell’attrezzo destinato a scardinare e rifondare l’economia alpina novecentesca: lo sci. Questo numero è dedicato in gran parte a questa tematica, prendendo spunto dallo splendido volume dal titolo “Sci”, curato da Paolo Bisti e uscito in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione della S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio che ricorre proprio quest’anno.

Ringraziamo inoltre la persona che ha donato alle Regole l’eccezionale immagine del paese di Ragoli, sicuramente databile verso i primi del ‘900, dalla quale si scorge vicino alla chiesa il «Campanile delle Regole», intorno al quale i regolieri per secoli stabilirono le norme che regolamentavano la vita stessa della Comunità, gestendo con responsabilità e senso del dovere il patrimonio giunto fino a noi. Testimonianza di una democrazia diretta, elemento fondante la Comunità, questo importante documento assume una valenza per conservare la memoria storica e salvaguardare i diritti storici di cui le Regole sono portatrici. “Non bisogna allora dimenticare che nelle terre di collettivo godimento, integranti le economie delle famiglie, si trovano le radici della comunità, la storia sociale ed economica di essa; il fondamento dell’identità, non per guardare con nostalgia al passato, ma per progettare il proprio futuro”, come riportato nella relazione del Prof. Pietro Nervi tenuta in occasione del 109° Congresso della S.A.T. a Dimaro che pubblichiamo su questo numero.

Il Comitato di redazione





Dicembre 2007

1

Editoriale

a cura del Comitato di redazione

3

Amministrando

a cura del Comitato di redazione

9

I 60 anni della S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio
di Nicola Troggio

20

Ragoli ai primi del '900

foto storica

22

Il mantenimento dei diritti di uso civico, condizione necessaria per accrescere gli spazi di autonomia e il numero delle comunità libere

di Pietro Nervi



Amministrando

a cura del Comitato di Redazione

Assemblea generale

Apriamo l'Amministrando di questo numero con il resoconto dell'Assemblea generale del 26 settembre scorso.

L'ordine del giorno dell'assemblea riguardava l'esame e l'approvazione della seconda variante di bilancio di previsione 2007, l'esame e l'approvazione dello schema di concessione in uso terreno per un totale di 6.784 metri quadrati, alla Atahotels Spa di Madonna di Campiglio, e ancora l'esame e l'approvazione dello Statuto "Fondazione museo storico del Trentino".

Con votazione unanime, sono state concesse in uso tre particelle fondiari per una superficie complessiva di 6.784 mq alla Atahotels Spa di Madonna di Campiglio, per il periodo 01.01.2007 - 21.12.2009. La concessione è stata rilasciata a fronte di un corrispettivo annuo di 3.392 euro, con aggiornamento Istat a partire dal secondo anno. Come si legge in delibera, l'atto non necessita di preventiva autorizzazione relativa alla sospensione del diritto di uso civico, secondo la L.P. 6/2005.

La Atahotels Spa, subentrata alla Campo Carlo Magno Spa, gestisce il Golf Hotel e i limitrofi campi da golf a Madonna di Campiglio.

La Provincia Autonoma di Trento, nell'agosto scorso approvava la costituzione della "Fondazione Museo storico del Trentino" ed il relativo schema di Statuto. In una riunione informale che precedeva l'assemblea, l'assessore provinciale alla cultura Margherita Cogo e il direttore del Museo Storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi, illustravano ampiamente i contenuti dello statuto e la funzione della Fondazione, invitavano la Comunità delle Regole a farsi "socio fondatore" come già il Comune di Trento, la Magnifica Comunità di Fiemme, e altri soggetti pubblici e privati. La quota di conferimento patrimoniale necessaria ad aderire all'iniziativa è di 5.000 euro, mentre la quota annuale di adesione è di 1.000 euro.

In sede di assemblea, i consiglieri all'unanimità, dopo ampia consultazione, hanno aderito all'iniziativa provinciale con voto unanime.



A seguito della rinuncia dell'azienda "Camillaus Srl" di Camillo Rezzaghi, (già vincitrice della gara d'asta dell'aprile scorso) a gestire la struttura di ristorazione posta in corrispondenza della stazione intermedia della cabinovia del Grostè, la Comunità delle Regole si è vista costretta ad indire una seconda asta pubblica per l'assegnazione dell'azienda. La gara ha visto la partecipazione di una sola ditta: la Società "Hotel Savoia" di San Martino di Castrozza, rappresentata nell'occasione da Michela e Cristian Marin. La società si è aggiudicata la gara con l'offerta di 441.001 euro (affitto a cui va aggiunta l'Iva del 20%), per il periodo 01.08.2007 - 30.04.2013, a fronte di un prezzo a base d'asta di 430.000 euro.

**Affitto
azienda
"Boch"**

Il "Boch", sito nei pressi della stazione intermedia della cabinovia del Grostè, consta di un piano seminterrato dotato di magazzino, celle frigorifere, depositi, una stanza per il personale, i servizi e gli impianti tecnologici; di un piano terra che accoglie la cucina, il bar, il self service e la sala ristorante, con la scala interna che conduce al piano superiore. Qui trovano collocazione le stanze di alloggio e la seconda sala ristoro. Dispone inoltre di pertinenze con solarium (rifatto da poco) a ovest e ampio piazzale a sud ovest.



Per la stagione venatoria 2007, l'azienda faunistica dello Spinale, gestita dalla Comunità delle Regole, ha beneficiato dell'assegnazione di 54 capi: 32 camosci (6 femmine e 6 maschi di terza, 6 femmine e 3 maschi di seconda, 5 femmine e 6 maschi di prima), 8 caprioli (2 maschi di seconda, 1 maschio di prima, 3 femmine e 2 piccoli), e 14 cervi (5 maschi, 5 femmine e 4 piccoli).

**Azienda
faunistica
Spinale**

Dei 54 capi assegnati dal Servizio faunistico provinciale, 21 capi (14 camosci, 4 caprioli e 3 cervi) sono stati venduti ai privati; i rimanenti 33 (18 camosci, 4 caprioli e 11 cervi) assegnati ai cacciatori regolieri dei tre paesi che costituiscono la Comunità: Montagne, Preore e Ragoli.

Mediante gara d'asta sono stati venduti 4 galliformi (4 fagiani di monte o galli forcelli) ad Andrea Anderle di Verona, per la somma complessiva di 5.011 euro (più Iva).

I bresciani Michele Bajetti e Giuliano Gnutti, si sono invece aggiudicati il "pacchetto" di ungulati al prezzo complessivo di 39.500 euro (più Iva).



Nel corso del 2007 sono stati messi in vendita sette lotti di legname. In primavera, a trattativa privata, previo confronto con almeno tre ditte, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base, l'assortimento denominato "Buse di Brenta" di mc. 289, al prezzo base di 60 euro e l'assortimento denominato "Selva" in Val di Manez, di mc. 167 al prezzo base di 40 euro.

A seguito dell'apertura delle offerte i lotti in questione sono stati aggiudicati alla ditta Collini Carlo di Pinzolo (Buse di Brenta) ad euro 67,35 al mc. più Iva, e alla ditta Simoni Giovanni di Montagne (Selva, schianti da vento) ad euro 41 al mc. più Iva.

Legname

In settembre invece, sempre con lo stesso criterio, i lotti "Strada Montagnoli" di mc. 515, prezzo base di 60 euro, "Coste Palù" di mc. 285, prezzo base di 57 euro, e "Tof dale Bore" di mc. 633 al prezzo base di 60 euro.

Alla trattativa hanno aderito sette ditte delle numerose invitate. All'apertura delle offerte, è stata effettuata la seguente aggiudicazione:

il lotto "Strada Montagnoli" alla Vender Legnami ad € 84,99 al mc. più Iva; il lotto "Coste Palù" alla Fellin Egidio, ad € 74,66 al mc, più Iva; il lotto "Tof dale bore" sempre alla Fellin Egidio, ad € 77,99 al mc. più Iva.

Gli ultimi due lotti sono stati messi in vendita il 10 ottobre e sono stati aggiudicati, il primo di mc. 92, alla ditta Collini Carlo (Piani di Brenta, bostrice) al prezzo di 47 euro al mc; il secondo di mc 75 alla ditta Fellin Egidio (cambio specie) al prezzo di 57 euro al mc.

La Comunità delle Regole, nel corso del 2007, ha messo in vendita complessivamente 2056 mc di legname, esclusivamente con il sistema del "taglio in piedi".



Carico del legname in Val Brenta



Sala assembleare

La Comunità delle Regole ha finalmente una adeguata sala assembleare. Sostituisce la saletta al piano interrato dell'edificio che sarà destinata ad accogliere una mostra permanente sull'Ente. La nuova sala assembleare occupa il piano sottotetto dell'edificio, ed è costituita da un locale con superficie di 107 metri quadrati. Accoglie il grande tavolo a "C" dedicato agli amministratori e lo spazio riservato al pubblico. Le due superfici sono divise simbolicamente dalla diversa pavimentazione: la prima in rovere invecchiato naturale, e la seconda in moquette in gradazione. E' munita di arredo, attrezzature ed impianti tecnologici fra i più moderni (impianto audio, video, ecc).

La caratterizzano due elementi decorativi: una stupefacente lunetta, posta al centro del tavolo di lavoro, riportante in foto aerea il territorio delle Regole e i territori circostanti, e, sulla parete laterale, il dipinto murale realizzato da Luisella Pretti, riportante scorci simbolici e reali della Comunità.



Foto Regole

La lunetta, realizzata con un bordo perimetrale in acciaio inox e cristallo temperato delle dimensioni di metri 2,40 per 1, è messa in risalto dall'impianto luminoso sottostante. Consente di individuare con assoluta precisione la superficie del territorio della Comunità e quello circostante, e con altrettanta precisione gli elementi che vi appartengono. Per il dipinto murale, Luisella Pretti, ha utilizzato specifici colori a base minerale, indicati particolarmente per pitture sia interne che esterne

L'opera rappresenta una panoramica dei possedimenti delle Regole, dalle meravigliose Dolomiti di Brenta alla capanna Hofer allo Spinale, dalla malga Boch alla casera di Vallesinella, dai boschi della Val Brenta alla Val di Manez.

Sulla base delle indicazioni date dagli amministratori e a seguito di uno studio dell'ambiente nel quale inserire l'opera, l'autrice ha optato per un disegno lineare e per colori particolari che trasmettono luminosità soffusa che ben si armonizzano con le scelte architettoniche della sala. In particolare ha realizzato una sintesi di tutti gli elementi proposti, unendoli nel significato della Regola.

Il lavoro, più grafico che pittorico, curato nel disegno e nei dettagli, è caratterizzato dall'immediatezza del messaggio.



Il primo piano e il piano interrato del centro commerciale al Palù di Madonna di Campiglio, saranno sottoposti a ristrutturazione e riqualificazione. L'intervento entrerà a fare parte del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario e i lavori verranno eseguiti nel corso del 2008.

**Riqualificazione
centro
commerciale**

Al piano terra, riguardano la dotazione dello spogliatoio, di un servizio e della cella frigo del magazzino; l'ampliamento della superficie da destinare a supermercato con l'inglobamento dell'attuale ufficio della Comunità e delle stanze occupate dal centro traumatologico e ortopedico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ora concesso in affitto; la realizzazione del nuovo ufficio della Comunità e la predisposizione di un nuovo negozio, in sostituzione dell'attuale macelleria.

Il punto vendita, gestito con affitto d'azienda dalla Società rosticceria - macelleria "Brenta" di Marcello Boroni, crescerà di 100 mq, raggiungendo la superficie complessiva di 225 mq. Potrà avvalersi di un nuovo punto vendita della carne ed affini, ora in sede separata.

Anche il bar "Sissi" si avvarrà di migliorie funzionali con la dotazione di un "cucinino" di circa 10 mq.

Il progetto esecutivo, a firma del geometra Maurizio Esposito di Vigo Rendena, prevede una spesa che si aggira attorno ai 400.000 euro.



Nel corso dell'estate, la casina di Brenta Alta, è stata dotata di un soppalco e di un caminetto con il relativo camino, per il riscaldamento dell'ambiente. L'intervento è stato realizzato dalla falegnameria F.Ili Bertelli di Ragoli e dall'artigiano edile Massimo Cozzio di Preore.

**Casina di
Brenta Alta**



Foto di Paolo Paletti



**Contributi
studenti delle
superiori**

Quarantacinque studenti delle superiori sono stati gratificati dal riconoscimento economico che annualmente la Comunità mette loro a disposizione. Ad ognuno, condizione inderogabile la promozione al termine dell'anno scolastico, è stata assegnata la somma di 110 euro.

**Contributo
alle
associazioni**

Alle associazioni di volontariato che operano in ambito sportivo, culturale, ricreativo e sociale, per l'anno 2006, la Comunità ha assegnato complessivamente la somma di 18.680 euro. Nel corso dell'anno, inoltre, sono stati assegnati contributi straordinari per la somma di 11.160 euro.

**Ristampa
volume**

È stato ristampato il volume "Le Regole di Spinale e Manez dal 1789 ad oggi", scritto a suo tempo da Silvia Marchiori, Paolo Scalfi ed Ezio Scalfi. La pubblicazione è disponibile gratuitamente presso gli uffici della Comunità.

Scadenze

Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, l'Anagrafe di Regola viene aggiornata nel gennaio di ogni anno. Si ricorda che tutte le variazioni vanno comunicate per iscritto entro il 15 gennaio. L'anagrafe aggiornata viene pubblicata per tutto il mese di febbraio agli appositi albi pretori, esistenti nei tre comuni. Chiunque, per sé o per altri, può ricorrere contro indebite iscrizioni, cancellazioni o variazioni, entro il 15 marzo, rivolgendosi al Comitato amministrativo. Avverso alla decisione di quest'ultimo, è ammesso, entro 15 giorni dalla notifica, ricorso all'Assemblea generale, che è tenuta a decidere in modo definitivo.

La modifica della prenotazione del buono combustibile/legna (tagliata o a stanghe) va fatta improrogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno.

I 60 anni della S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio

di Nicola Troggio

Quest'anno ricorre il sessantesimo anniversario della fondazione della S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio.

Dalle origini, nel 1947, la società ha raggiunto le dimensioni e i numeri che conosciamo oggi, caratterizzandosi sempre per un'impronta innovativa contraddistinta da impianti tecnologici all'avanguardia che hanno fatto di Campiglio una fra le prime stazioni turistiche dell'arco alpino.


La "breve" storia delle Funivie s'intreccia con quella millenaria delle Regole tanto da averne modificato il corso. Così, da comunanza agraria silvo-pastorale come è sempre stata da immemorabile tempo, la Regola ha per buona parte subito un'evoluzione verso il modello economico basato sul turismo, proprio in concomitanza allo sviluppo della località sciistica di Madonna di Campiglio determinato dal progressivo miglioramento della qualità degli impianti di risalita. La storia delle Funivie comincia nel secondo dopoguerra e coincide con l'inizio del "miracolo economico italiano". L'industria turistica riparte, la società postbellica è in preda a cambiamenti convulsi e il reddito del-

la popolazione urbana aumenta sensibilmente rispetto agli anni precedenti. In Italia si fanno grandi investimenti in vari settori dell'economia, ovunque aumentano i consumi. La motorizzazione privata si diffonde in maniera esponenziale e con l'introduzione della "settimana corta" aumenta il tempo libero degli occupati nelle attività produttive. E di lì a poco, nei fine settimana e durante le ferie estive, cominciano gli esodi di massa, con eserciti di vacanzieri in fuga dalle metropoli industriali come Milano e Brescia che raggiungono anche la nostra zona. In pochi decenni la montagna diventa un grande cantiere, chiunque avesse avuto "una betoniera e una carriola" era di fatto un'impresa edile e così anche a Campiglio si costruiscono case e alberghi. Si trattò di una crescita poco regolamentata che toccò anche il territorio delle Regole. Oggi sono ancora visibili i risultati di questa ondata, ma non c'è da meravigliarsi perché è lo stesso paradigma seguito da tutte le stazioni turistiche invernali anche d'oltralpe. Nel mentre a Campiglio c'era un grande fermento che di riflesso portava occupazione anche per la gente dell'intera valle, l'economia dei paesi di Ragoli, Preore e Montagne negli anni '50 e '60 non era molto dissimile da quella dei decenni precedenti. La gente viveva di agricoltura ed allevamento di bovine e i caseifici turnari rivestivano ancora una grande importanza (v. pag. 22 Notiziario delle Regole n. 13). Molti emigravano, come i numerosi "Montagnoi" andati in Germania a fare i gelatai, altri trovavano occupazione nelle industrie del centro giudicariense o come manovali e muratori proprio per via del boom edilizio dell'alta Rendena. Questo a grandi linee il quadro di riferimento fino agli anni '70. Per i nostri paesi era ormai il crepuscolo di un'epoca e la fine di un secolare modello economico soppiantato da altre attività, in primo luogo il turismo e l'indotto ad esso legato.

E' proprio per il ruolo strategico assunto negli anni dalla S.p.A. Funivie che tutta l'economia di questa parte del Trentino ha subito una forte caratterizzazione con consistenti ricadute sul territorio.

Le tappe della storia delle Funivie sono descritte nel volume del giornalista Diego Nart, pubblicato nell'agosto del 1997 e dedicato ai primi cinquant'anni di vita e di attività della Società. A questa prima opera ha fatto seguito, nell'agosto 2007, la pubblicazione del volume "Sci" che ripercorre le origini dello sci a Madonna di Campiglio, realizzato sempre dalla Società Funivie in occasione del 60° anniversario della sua fondazione e curato da Paolo Luconi Bisti.

Con questi lavori editoriali, il presidente Marcello Andreolli e il direttore Domenico Schiavon, hanno voluto realizzare una memoria storica di quanto aveva caratterizzato l'attività della Società che è stata l'artefice dello sviluppo economico e della storia dello sci a Madonna di Campiglio. Le immagini che accompagnano il presente articolo sono tratte da questi libri, scegliendole tra le tante di una vasta galleria iconografica che illustra le tappe più significative della storia dello sci e dell'evoluzione degli impianti di cui la S.p.A. Funivie si è dotata nel corso degli anni.



DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

Madonna di Campiglio, come località turistica, nasce per opera di G.B. Righi che nel 1868 acquista i terreni dell'attuale centro urbano di proprietà del Capitolo della Cattedrale di S. Vigilio, per la somma di 40.000 fiorini.

Nel 1886 la maggior parte dei suddetti terreni viene venduta a Franz Joseph Österreicher, figlio naturale dell'Imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo, che prosegue l'opera di G.B. Righi e trasforma la località in "centro turistico estivo" di interesse e fama europea.

Nei primi decenni del '900 i tempi però non erano ancora maturi. Il paese in inverno era ancora quasi disabitato, eccezion fatta per pochi custodi come Toni Dallagiacomà, Faustino e Alessandro Aldrighetti, Decimo Serafini. Quest'ultimo fu tra i primi locali ad usare gli *ski*: guardia forestale dipendente delle Regole, classe 1856, si vide regalare gli attrezzi dagli Österreicher. Nel 1917 lo stesso Serafini salverà un contingente di truppe austriache di stanza al Palù minacciate da una valanga in procinto di travolgere gli ignari soldati presenti, i quali furono tra i primi a "*skiare*" lungo le discese dello Spinale.

Nel 1935 fu inaugurato il primo impianto, una slittovia costruita dall'ing. Unterrichter di Trento che raggiungeva Cima Dosson dello Spinale dalla malga Campo a Campo Carlo Magno (lungo il tracciato delle attuali seggiovie Nube d'Argento e Nube d'Oro).





*La suggestiva coreografia
dolomitica del Gruppo di
Brenta*

Fu allo Spinale che, due anni dopo, si disputarono le prime importanti gare di sci: i "littoriali". Questo fu il primo importante passo di Campiglio verso l'industria del turismo invernale.

Il 10 agosto 1947 Franz Joseph Österreicher assieme ad altre 32 persone fondano la Società Funivie.

In una sala del "Padiglione del Turismo" si riunisce il comitato promotore per l'atto costitutivo. Sono presenti trentatré persone. Francesco Österreicher (proprietario del Grand Hotel Des Alpes), Felice e Gianvittorio Fossati Bellani (monzesi, imprenditori tessili), Laura Tronconi e Carla Orsenigo (mogli dei Fossati Bellani), Giovanni ed Enrico Sala (padre e figlio; industriale lombardo, imprenditore alberghiero e proprietario delle slittovie Miramonti), Oliviero Collini (pro-

prietario dell'Hotel Posta), Beniamino Andreatta (in rappresentanza della società Alberghi Rainalter di Madonna di Campiglio di proprietà della Banca di Trento e Bolzano e padre dell' ex ministro della Difesa), Angelo e Vittoria Masè "Fratini" (proprietari dell'Hotel Dolomiti), Enrico, Fausto, Lidia, Lina ed Emma Cugnasca comaschi, industriali tessili), Giuseppe, Mario e Lidia Ferrari (imprenditori alberghieri e proprietari dell'Hotel Excelsior), Edoardo, Laura e Giacinto Collini (industriali di origine rendenese), Luca Maturi (operatore turistico di Madonna di Campiglio), Vittorio Folonari (industriale bresciano), Kurt Michler e Francesco Roggla (altoatesini, proprietari dell'attuale Hotel Savoia), Ugo De Marchi (veneziano, ospite a Madonna di Campiglio che aderisce all'atto di fondazione per caso su sollecitazione di alcuni operatori locali), Ulisse e Anna Maria Longoni (lombardi, industriali nel settore tessile), Leone e Anna Collini (imprenditori edili di Pinzolo), Alfredo e Michele Orsenigo (veronesi, industriali nel campo della metallurgia), *"i quali per sé e per gli altri eventuali futuri azionisti, col presente atto, costituiscono una società per azioni, sotto la denominazione Società Funivie Madonna di Campiglio - s.p.a. con sede in Madonna di Campiglio, con durata di anni 30 (trenta) e con capitale di lire 12.000.000 (dodici milioni) - che attualizzati applicando il coefficiente ISTAT per tradurre il valore monetario del 1947 in valore del 2006 sarebbero come 401.164.800 lire, corrispondenti a 207.184,32 euro di oggi -, avente per oggetto la costruzione e l'esercizio di funivie di qualsiasi tipo ai fini del potenziamento del centro turistico di Madonna di Campiglio"*. Nella prima riunione si licenziano gli adempimenti d'obbligo. Si elegge il consiglio di amministrazione e successivamente si nomina il presidente. L'incarico viene affidato a Francesco Österreicher che subito dopo chiede a Beniamino Andreatta di esporre le fasi che hanno anticipato l'atto costitutivo della società. L'intenzione è di creare una seggiovia che unisca Madonna di Campiglio con il Monte Spinale *"dotata di tutti quegli impianti accessori che sono ritenuti indispensabili per una piena e integrale valorizzazione dell'iniziativa"*. Lo scopo della società è di *"promuovere altre iniziative che potranno essere suggerite dall'esperienza del primo impianto per assicurare a Madonna di Campiglio quel posto che le compete"*. Nel primo consiglio di amministrazione si stabilisce l'iter necessario per richiedere al Comune di Ragoli l'autorizzazione della licenza edilizia per costruire la stazione di rinvio a monte sul terreno delle Regole, proprietarie dello Spinale e del Grostè. Nel gennaio 1948 c'è il brindisi inaugurale della seggiovia dello Spinale. Negli anni immediatamente successivi ci furono degli aumenti di capitale per finanziare le nuove opere. Nel 1951 il capitale sociale passa da 25 a 35 milioni di lire. Per dare un'idea della situazione economica generale di quel tempo si pensi che lo stipendio medio mensile di un operaio in Italia nel 1951 era di 23.500 lire, quello di un bracciante di 13.346 lire al nord e di 3.868 lire al sud. Il primo giornaliero fu venduto nel 1956 a 1.800 lire (attualizzati al 2006



equivalgono a 43.935 lire corrispondenti a 22.69 euro), con 3 impianti funzionanti con una capacità oraria di trasporto di 750 persone/ora. E' solo a partire da questi anni che i passaggi invernali sugli impianti superano quelli estivi, quindi possiamo dire che si andava affermando in maniera sempre più consistente la pratica dello sci.

Da quegli anni ai giorni nostri seguono la realizzazione di vari impianti ed in particolare:

1950 : seggiovia Pradalago	1964 : cabinovia Fortini - Pradalago
1953 : seggiovia 5-Laghi	1967 : funivia Pradalago
1959 : funivia Spinale	1971 : seggiovia Genziana
1963 : funivia Grostè	e collegamento con Folgarida

Si prosegue poi con la costruzione o potenziamento dei vari impianti che costituiscono la rete odierna composta da:

- n. 1 funivia;
- n. 2 telecabine ad agganciamento automatico (a.a), con cabine a 6 posti;
- n. 2 telecabine a.a. con cabine a 12 posti;
- n. 4 seggiovie a.a. con veicoli a 4 posti coperti;
- n. 1 seggiovia a.a. con veicoli a 4 posti;
- n. 1 seggiovia a.a. con veicoli a 6 posti coperti;
- n. 4 seggiovie con veicoli a 2 posti;
- n. 2 seggiovie con veicoli a 3 posti;
- n. 2 sciovie;
- n. 56 km. di piste di cui Km. 45 dotati di innevamento programmato;
- n. 14 battipista Kässbohrer;
- stadio dello slalom con illuminazione notturna.

Dall' inverno 2000 sono disponibili 600 posti auto in parcheggio coperto.

L'EVOLUZIONE DEL NUMERO DI TURISTI TRASPORTATI

La seggiovia Spinale, costruita nel 1947, trasportava 200 p/ora e nel primo anno di esercizio furono trasportate 5.303 persone durante l'estate e 6.735 durante l'inverno, per un totale di 12.038 persone.

Dieci anni dopo, nell'esercizio 1957/58 furono trasportate 40.457 persone d'estate e 92.150 d'inverno per un totale di 132.607 persone.

Vent'anni dopo, nell'esercizio 1967/68, furono trasportate 147.181 persone d'estate e 1.221.427 d'inverno, per un totale di 1.368.608 persone.

Nel 1977/78 furono 196.492 i trasportati in estate e 4.041.648 in inverno per un totale di 4.238.140.

Nel 1987/88 furono 169.594 in estate e 7.514.521 in inverno per un totale di 7.684.115 persone.

Nel 1997/98 furono 263.895 in estate e 8.812.403 in inverno per un totale di 9.076.298 persone.

Nel 1998/99 furono 293.062 in estate e 7.060.288 in inverno per un totale di 7.353.350 persone.



La cabina della funivia dello Spinale realizzata nel 1959

Nel 1999/2000 furono 234.036 in estate e 7.170.073 in inverno per un totale di 7.404.109 persone.

Nella ripartizione per zona sugli 8.868.371 passaggi invernali della stagione 2005-2006, il 32.5% sono attribuibili alla zona Pradalago, il 32.3% alla zona Grosté, il 22.4% alla zona Spinale ed infine il 12.6% alla zona 5-Laghi.

La superficie destinata a piste da sci nell'area dello Spinale e del Grosté sul territorio delle Regole è di circa 800.000 metri quadrati e rappresenta poco più del 60% della superficie totale delle piste di Madonna di Campiglio.





La stazione di partenza della seggiovia Spinale realizzata nel 1948

L'EVOLUZIONE DELLA PORTATA ORARIA DELLA RETE SCIISTICA

Nel 1947 il primo impianto, seggiovia Spinale, con seggiole monoposto, trasportava 200 persone/ora.

Nel 1957 le seggiovie erano tre, tutte monoposto con portata totale di 750 p/ora.

Nel 1967 la portata raggiunse le 6893 p/ora e gli impianti erano aumentati a 18.

Nel 1977 le persone/ora trasportate ammontavano a 13.524 e gli impianti erano 23.

Nel 1987, con 25 impianti, si potevano trasportare 24.139 p/ora.

Nel 1997, con 23 impianti, si potevano trasportare 30.600 p/ora.

Dal 2006, con 19 impianti si possono trasportare 31.780 p/ora.

Nell'inverno 2005-2006 il giornaliero è costato € 32/35 con 19 impianti funzionanti ed una potenzialità di 31.780 p/ora. L'incasso totale della stagione 2005-2006 è stato pari a € 19.210.951,02 con un incremento del 3.16% rispetto alla stagione 2004-2005.

LE REGOLE E LE FUNIVIE

Da una ricerca d'archivio risulta che i primi rapporti delle Regole con i protagonisti dello sviluppo sciistico di Madonna di Campiglio si sono avuti con la S.A. Sciovie dello Spinale e del Grostè.

Il giorno 1 giugno 1946 viene trovato un accordo con la Società Sciovie Spinale Grostè per un precedente contenzioso e viene stabilito che *“per il futuro l'esercizio delle sciovie sul territorio della Comunità sarà regolamentato da apposito contratto”*. Tra le varie clausole citiamo che la Società Sciovie si impegna a pagare ogni anno un *affitto* per la pista. Interessante è anche l'art. 5 che stabilisce che *“La direzione della Sciovia, nell'assunzione del personale addetto alla gestione della sciovia stessa, sempre a parità di condizioni e di capacità, deve dare assoluta precedenza ai censiti di Ragoli e frazioni, come pure per il personale di servizio”*. Questo principio fu sempre recepito anche nei successivi contratti stipulati con la S.p.A. Funivie, consentendo a molti nostri compaesani di trovare impiego in questo settore.

Nella delibera n. 50 del 1958 è riportato al punto e) che *“La Società concessionaria dovrà concedere ai censiti residenti nei comuni di Ragoli, Preore e Montagne, la riduzione del 50% circa sul prezzo del biglietto della Seggiovia”*. Questo *“beneficio”* rimane fino ai giorni nostri, ma non trattasi di un privilegio, bensì di una contropartita stabilita contrattualmente a favore dei Regolieri proprietari del territorio.

Interessante è anche il punto n. 2 che recita: *“Cessando definitivamente la destinazione del suolo per la Seggiovia e impianti simili la Società concessionaria non potrà destinare il suolo per altro scopo, ma sarà ritornato all'Amministrazione proprietaria”*. Questo *“principio”*, offuscatosi nel corso degli anni, è stato nuovamente ripreso con la prima legislatura a presidenza di Giacomo Ceranelli. Il suolo della Comunità delle Regole non si vende nemmeno per la costruzione di impianti di risalita, ma si concede alla Società interessata o al privato cittadino attraverso la forma giuridica del *“diritto di superficie”*, verso un canone annuo stabilito dall'Assemblea. Così facendo, *“cessando definitivamente la destinazione del suolo”*, il territorio ritorna alla Regola che mantiene così il patrimonio integro nei secoli. Su questo stesso numero si veda l'intervento del Prof. Pietro Nervi sul concetto di *“patrimonio comune”*.

Nel verbale del 17 agosto 1957 del Consiglio di amministrazione delle Funivie compare il nome di Alfredo Giovanella quale rappresentante la Comunità delle Regole nel consiglio stesso. La società prosegue la sua marcia intenzionata a potenziare i suoi impianti e così il 29 aprile 1958 delibera di costruire la funivia dello Spinale, dalla portata oraria di 350 persone. E' una delle prime in Italia. La velocità è di 8 metri al secondo. L'incarico venne affidato alla Ceretti & Tanfani. Per realizzarla è necessario un aumento di capitale da 42 a 56 milioni di lire.

Con la delibera n. 7 del 1958, la Comunità delle Regole aderisce alla





Particolare della linea della funivia del Grostè

sottoscrizione di azioni della S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio in seguito al nuovo aumento di capitale per un importo di 350.000 lire, che sommate al valore delle azioni possedute in precedenza fanno ammontare a 1.400.000 lire il valore della partecipazione alla Società.

Fin dalle prime edizioni la Regola ha partecipato come sponsor alla gara internazionale di sci denominata "3 - Tre" (il nome indicava la formula della gara, formata da tre competizioni in tre discipline diverse, con la discesa libera, lo slalom speciale e lo slalom gigante), aderendo al comitato d'onore con l'assegnazione di un premio. Con delibera n. 15 del 1959 viene impegnata la somma di lire 10.000 (equivalenti a circa 119 euro di oggi) per l'acquisto di un rasoio elettrico assegnato quale premio agli atleti della gara sciistica. Negli anni '70 il contributo è passato a 500.000 lire e nell'85 a 1.000.000 a dimostrazione dell'importanza che la manifestazione andava assumendo. La pratica dello sci diventava sempre più popolare e anche i giovani regolieri cominciarono a frequentare la stazione sciistica di Madonna di Campiglio grazie alla Comunità delle Regole che finanziava i primi corsi di sci ai quali venivano accompagnati da Probo Simoni e dalla maestra Gabriella Zendri.

Nell'archivio delle Regole troviamo la "storia" scritta nei contratti,

nelle convenzioni, nelle lettere che hanno regolato il rapporto tra l'Ente proprietario e la Società Funivie dalla sua costituzione fino ai giorni nostri. Rimando al n. 3 del dicembre 1999 di questo Notiziario per quanto riguarda la storia più recente della costituzione di EMMECI GROUP S.p.A., cioè la holding che controlla il pacchetto di maggioranza della S.p.A. Funivie Madonna di

Campiglio. La Regola vi prese parte con 31.600 azioni ordinarie dal valore nominale di € 5.16 cadauna. A queste si sono aggiunte nella scorsa estate altre 980 azioni ordinarie acquistate dalla Regola al valore nominale di € 102.50 cadauna. Le Regole detengono inoltre n. 3 azioni ordinarie della S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio dal valore nominale di € 7.00 cadauna. Il totale delle azioni emesse dalla S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio è di 787.500, mentre il totale delle azioni emesse da EMMECI GROUP S.p.A. è di 437.370 . I dati qui riportati, per completezza d'informazione, sono desunti dalla contabilità della Comunità delle Regole che è pubblica. Il Presidente della Comunità delle Regole siede nel Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Funivie. In conclusione, ricollegandomi anche all'editoriale che apre questo numero, possiamo senza dubbio affermare che lo sci ha rifondato l'economia alpina del '900, diventando la prima fonte di reddito del nostro territorio.

Un tempo erano le tre malghe sul Monte Spinale l'orgoglio della Comunità delle Regole e il motore economico dei nostri paesi. Ora il "fatturato" lo fanno le tre aziende di ristorazione ai Montagnoli, Boch e Spinale. La neve, che si potrebbe definire «l'oro bianco dell'inverno», ha da un bel po' soppiantato il latte che per le passate generazioni rappresentava «l'oro bianco dell'estate».

Anche con le immagini di copertina di questo Notiziario abbiamo voluto rappresentare questa storia, scegliendo la foto di Serafino Malacarne (Fino) che possiamo assumere a pieno titolo come emblema di un'epoca ormai definitivamente tramontata per via della "nuova economia" portata dal turismo invernale. □

BIBLIOGRAFIA

ROBERTO MANTOVANI,

L'industria dei forestieri, l'Alpe n. 1, Priuli & Verlucca Editori, 2000.

DIEGO NART,

50° Funivie Madonna di Campiglio, Stampalith, Trento, 1997.

PAOLO LUCONI BISTI,

Sci - storie cronache imprese, Nuove Arti Grafiche, Trento, 2007.

Bilancio S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio al 30 aprile 2006.

Sito web S.p.A. Funivie Madonna di Campiglio.

Sito web ISTAT, Coefficienti per tradurre valori monetari.

Archivio Comunità delle Regole di Spinale e Manez.







**Ragoli
ai primi del '900**

Il fotografo ha realizzato questa lastra fotografica inclinando la macchina fotografica per sfruttare la diagonale dell'inquadratura riuscendo così a riprendere un maggior numero di case.

**Il mantenimento
dei diritti di uso civico,
condizione necessaria
per accrescere
gli spazi di autonomia
e il numero
delle comunità libere**

di Pietro Nervi



1.

Per restare fedeli al tema proposto alla nostra riflessione “Gli usi civici per comunità libere”, conviene partire dall’analisi della struttura e dei caratteri dell’ente collettivo individuabile nella comunità frazionale; in particolare, nei suoi elementi costitutivi di un **ente collettivo di fatto**, riconosciuto dalla stessa giurisprudenza a conclusione di una lunga vertenza che ha trovato il luogo più idoneo per l’iniziativa giurisdizionale proprio nel nostro Trentino.

Infatti, conforta questa affermazione il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, dal quale si evince la massima, secondo la quale *“le frazioni del Comune - che, di norma costituiscono una mera entità naturale di fatto caratterizzata dalla presenza dello insediamento di una parte della popolazione comunale in una località staccata da altri nuclei abitati dell’ente locale e dotata di interessi, sempre di fatto, legati a circostanze di ordine economico, storico, sociale e religioso - hanno tuttavia, in materia di amministrazione dei beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettività diversa da quella dell’ente di appartenenza ed autonomamente esercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni, attraverso un apposito comitato per l’amministrazione separata, da nominarsi secondo le previsioni dell’art. 26 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, come successivamente modificato ed integrato”*¹.

Comunità libere significa allora che da parte dei legislatori e della Pubblica Amministrazione di ogni livello di governo elettivo del territorio sia riconosciuta la popolazione comunale in una località staccata da altri nuclei abitati dell’ente locale come comunità dotata di interessi, sempre di fatto, di ordine economico, storico, sociale e religioso e ad essa sia riconosciuto il diritto di perseguire in piena libertà i propri interessi di ordine economico, storico, sociale, religioso attraverso la tutela e la valorizzazione (in altre parole, la gestione) del proprio patrimonio civico esistente sulle terre di godimento collettivo.

2.

Nell’ampio e variegato quadro delle proprietà collettive, gli enti collettivi si contraddistinguono per la loro caratteristica di porsi come centri unitari di situazioni. Questa caratteristica si basa essenzialmente sul concorso di tre fattori:

- 1) una pluralità di persone fisiche individuata nella comunità locale (**elemento personale**), non solo e non tanto come destinatari dell’attività dell’ente di gestione, bensì in quanto pluralità di persone fisiche chiamate a gestire il patrimonio della collettività locale e a raggiungere lo scopo comune, conformandosi nella propria attività e nelle relazioni con il patrimonio civico a principi che la stessa comunità si dà. La pluralità dei componenti un ente collettivo si qualifica, a sua volta, per le presenza di due caratteristiche peculiari:
 - a) l’organizzazione che lega fra loro le singole persone fisiche e che va intesa come facoltà di predisposizione di organi idonei ad assicurare il funzionamento e la rappresentanza dell’ente (vale a dire, organi di amministrazione, modalità di elezione degli organi, statuti e regolamenti d’uso delle risorse naturali ed antropiche).
 - b) La variabilità e la mutevolezza delle persone fisiche. Le singole persone fisiche non sono necessariamente sempre le stesse durante la “vita” dell’ente collettivo: esse possono variare nel loro numero e/o nella loro professione come anche mutare per l’inserimento nella collettività locale di nuovi membri.
- 2) Il territorio o fondo comune o patrimonio, dotato di autonomia rispetto ai patrimoni personali dei singoli membri della collettività (**elemento patrimoniale**).



3) Lo scopo istituzionale, diverso e trascendente rispetto agli interessi individuali delle singole persone fisiche che compongono l'ente (**elemento teleologico**). La proprietà collettiva non ha intenti lucrativo-speculativi, ma mira a fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai componenti della collettività locale. L'ente di gestione non si propone intenti speculativi, ma persegue finalità di interesse sociale, può istituire una organizzazione comune (tra ente e singole imprese o famiglie) per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese; non distribuisce utili sotto qualsiasi forma, ma l'eventuale utile è destinato alla realizzazione di opere di interesse pubblico. In proposito, bisogna riconoscere che pur non dirette a realizzare interessi lucrativo-speculativi, emergono nello scopo istituzionale finalità eminentemente economiche, sì da caratterizzare la struttura organizzativa in termini di organizzazione con scopo economico, diretto cioè a conseguire un vantaggio patrimoniale.

4) Accanto a questi tre elementi, in alcuni casi, si aggiunge un ulteriore elemento costitutivo rappresentato dal riconoscimento della personalità giuridica (**elemento formale**).

In definitiva, in ragione di quanto appena detto, nell'accezione comune con il nome di proprietà collettiva o, più sinteticamente, con il termine di "usi civici" si fa riferimento ad un preciso **ordinamento**, assai frequente nella montagna italiana, specialmente nelle Alpi e nell'Appennino settentrionale e centrale, caratterizzato dall'esistenza di tre elementi:

- a) una **collettività locale** o territoriale, talora coincidente con la comunità degli abitanti in un comune amministrativo, talora distinta come collettività avente personalità giuridica o solo di fatto (comunanze, comunali, università agrarie, vicinie, società di antichi originari, interessenze, ecc.), i cui membri insieme esercitano
- b) più o meno estesi **diritti di godimento** (usi civici e simili), individualmente o collettivamente, su
- c) **terreni di uso collettivo**, prevalentemente pascolivi o boschivi, detti beni civici, beni di uso civico, terre civiche, demanio civico, ecc., che la comunità, dal comune stesso distinta, tiene in proprietà demaniale civica oppure collettiva; terreni di uso collettivo amministrati direttamente dalla collettività locale tramite l'Amministrazione Separata dei beni di uso civico oppure amministrati dal Comune per conto della Collettività locale.

3.

Per una adeguata comprensione del fenomeno appena delineato in questa sede, almeno sotto il profilo dimensionale, è opportuno precisare che, secondo i rilievi direttamente compiuti nel 1947 dall'allora Ministero dell'Agricoltura, le terre di godimento collettivo o di uso civico in Trentino interessavano oltre 350 mila ettari, pari a più del 56 per cento della intera superficie territoriale.

Già di per se stesse, l'entità della superficie delle terre di collettivo godimento e la relativa assegnazione alle numerose collettività locali come loro patrimonio da tempo immemorabile precisano la dimensione economica del fenomeno e stabiliscono i limiti del **problema politico, economico, sociale culturale** degli ordinamenti che hanno come base territoriale le terre di collettivo godimento.

4.

Ma per rendere meglio conto delle affermazioni precedenti, conviene approfondire alcuni aspetti degli ordinamenti riconducibile ai cosiddetti "usi civici".



4.1. Le terre di uso collettivo

Costituiscono le terre di uso collettivo (c.d. terre civiche): (a) i fondi dell'originario demanio civico, comunque denominati, appartenenti ad una comunità di abitanti; (b) i beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive integrazioni e modificazioni; (c) i fondi già soggetti all'esercizio di diritti civici, a qualsiasi titolo appartenenti a comuni, università agrarie o altri enti di gestione. Si tratta, cioè, dei terreni attribuiti, o ancora attribuibili, con decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici ad una collettività territoriale in quanto ad essa appartengono da tempo immemorabile e, come tali, costituiscono il patrimonio antico di tale collettività.

Il dominio collettivo insiste, pertanto, sull'insieme delle terre che appartengono ad una collettività locale e che costituiscono la base territoriale delle risorse naturali ed antropiche. Tali beni sono generalmente costituiti da terreni a destinazione silvo-pastorale, ma anche da terre incolte, talvolta persino sterili, e da fabbricati. Questi terreni e/o fabbricati, in taluni casi, sono destinati a sfruttamento individuale da parte degli abitanti di una comune o di una frazione; talvolta, a sfruttamento collettivo regolamentato dal consiglio comunale o dall'amministrazione dei beni di uso civico. Altre volte sono dati in concessione per particolari attività di sfruttamento o di utilizzazione (esercizio di cave, esercizio di sciovie, ecc.).

Tuttavia, seguendo l'impostazione di GIANNINI², conviene precisare subito che **la locuzione "usi civici" è una voce di comodo che serve ad indicare le varie figure che hanno, invero, tutte un tratto comune: il vantaggio di godere delle utilità spontaneamente offerte dal suolo o dell'uso della realtà materiale e del suolo stesso per le destinazioni convenienti del fondo attribuito ad appartenenti di determinate collettività.**

Di più, sul fondo dell'ente territoriale l'uso civico grava come vincolo ad una specifica destinazione del fondo a vantaggio dei consociati nell'ente territoriale. Il che spiega come i fondi comuni gravati da uso civico abbiano avuto la denominazione di "demani". Ciò determina nel cittadino comunale una situazione giuridica complessa di un interesse civico alla conservazione della destinazione dei beni e di un interesse pubblico (civico) avente ad oggetto un uso dei beni conforme alla loro destinazione.

Rispetto all'uso comune sui beni demaniali, l'uso civico sui fondi comunali presenta due elementi caratteristici:

- 1) di avere normalmente e non eccezionalmente, ad oggetto delle utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso e
- 2) di essere riservato ai cittadini del Comune, o addirittura ad una parte di essi (mentre l'uso comune sui beni demaniali è a favore della generalità dei soggetti). Di qui, il carattere connaturato di "riserva" proprio dei beni comunali gravati da usi civici.

Per una maggior comprensione del significato del termine demanio civico o collettivo, vale la pena di ricordare che la parola *demanium* è la corruzione del vocabolo *dominium*, e che in origine quella parola significava appunto proprietà. Peraltro, si deve precisare subito come nello spazio cubico del demanio civico sono presenti molte risorse naturali (oltre al suolo, il soprassuolo forestale, l'acqua, l'aria, la selvaggina. ecc.), anch'esse risorse da considerarsi di proprietà collettiva in quanto su di esse la collettività territoriale locale esercita un uso diretto.

Si deve, poi, avvertire che quando si parla di proprietà dei beni del demanio civico non bisogna identificare questa proprietà con la proprietà privata, perché si tratta di una proprietà comune ai componenti della collettività territoriale locale: essa ha caratteri speciali ed è sottoposta ad un particolare regime giuridico, che ha lo scopo di tutelare nel modo più efficace la funzione comunitaria e di conservare l'**integrità del patrimonio**. Infatti, secondo la



consuetudine (legge non scritta) e la legge (consuetudine scritta), i beni del demanio civico sono *inalienabili* e cioè sono, per loro natura, fuori commercio e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano e *imprescrittibili* in quanto l'usucapione non è ammessa nei loro confronti, così che il possesso di beni del demanio civico da parte di privati rimane senza effetto, anche qualora si protragga oltre i limiti stabiliti per la prescrizione acquisitiva. Singole leggi, poi, stabiliscono le modalità e i limiti di utilizzazione dei beni demaniali civici e fissano altresì le forme con cui per taluni di essi può essere consentito un godimento da parte di singoli privati per mezzo di un apposito atto di concessione.

Consultando, in proposito, il Grande Dizionario della Lingua Italiana³ possiamo trarre tre definizioni di patrimonio utili alla nostra esposizione.

Secondo una prima definizione, il patrimonio è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, non suscettibili d'immediato consumo, che un determinato soggetto possiede, sia che gli derivi da successione ereditaria, sia che sia frutto di accumulazione; è un capitale produttivo di reddito. In una seconda accezione, per patrimonio deve intendersi l'insieme delle opere che costituiscono, nella loro successione storica, una ben identificabile tradizione culturale e artistica; la tradizione stessa quale è riconosciuta in un determinato periodo storico. Nella terza accezione, il patrimonio è dato dall'insieme delle memorie storiche e dei valori etici e culturali che ne derivano, propri di una determinata società o comunità o civiltà, che in uno specifico momento del proprio divenire storico vi si riconosce compiutamente. È facile, allora, comprendere come nell'ambito del dominio collettivo sia possibile individuare una pluralità di patrimoni.

Il termine patrimonio trova giustamente la sua origine nella lingua latina in cui la radice «pater» designa il padre. Non sembra esservi dubbio alcuno che nel linguaggio comune patrimonio designa l'insieme dei beni o delle risorse o dei valori ereditato dagli ascendenti e suscettibile di essere trasmesso ai discendenti, privilegiando una linea oppure una destinazione. Secondo MADJARIAN⁴, ciò che è proprio di un patrimonio è di non essere indifferente agli uomini che l'hanno prodotto o riprodotto; il patrimonio rinvia necessariamente al passato della sua produzione e della sua riproduzione, alle condizioni nelle quali esse si sono realizzate. Il patrimonio lega al passato il soggetto che al presente ne è il titolare. E patrimonio ha la funzione di assicurare l'unità dei membri di una comunità e la sua permanenza attraverso i differenti momenti della sua esistenza. Il rapporto dell'uomo con ciò che istituisce come patrimonio è contrassegnato da doveri e responsabilità.

Non bisogna allora dimenticare che **nelle terre di collettivo godimento, integranti le economie delle famiglie, si trovano le radici della comunità, la storia sociale ed economica di essa; il fondamento dell'identità, non per guardare con nostalgia al passato, ma per progettare il proprio futuro.**

Sotto questo profilo, l'esperienza della gestione dei domini collettivi ed in particolare la cultura dell'organizzazione e dello sfruttamento delle terre civiche ci consentono di affermare che sulle terre civiche si è presenza di una pluralità di patrimoni:

- 1) un **patrimonio economico**, come il complesso dei beni appropriati (nel caso nostro, intavolati);
- 2) un **patrimonio naturale**, come complesso delle risorse naturali ricomprese nello spazio cubico entro i confini della proprietà collettiva;
- 3) un **patrimonio culturale**.



Come è stato ricordato più sopra, l'oggetto dei diritti di uso civico, base e sede dell'attività della collettività territoriale locale (spesso la Frazione), è costituito dai beni di uso collettivo ad essa appartenenti da tempo immemorabile e assegnati con Decreto del Commissario agli Usi Civici. Come in generale è testimoniato nello stesso decreto di assegnazione, detti **beni appartengono alla collettività territoriale locale da immemorabile tempo e costituiscono il patrimonio antico della stessa collettività; su di essi esistono a favore dei cittadini abitanti nel territorio gli usi civici.**

Nella rilevazioni contabili tradizionali, il patrimonio civico si riduce all'insieme dei beni economici, appropriabili, valorizzabili e producibili. Si tratta, quindi di un insieme molto più ristretto di quello dei beni che effettivamente costituiscono il patrimonio di funzionamento del dominio collettivo, costituito da risorse naturali e da risorse antropiche. Infatti, la parte fondamentale del patrimonio naturale è esclusa dal patrimonio economico secondo l'applicazione del criterio di proprietà. La maggior parte delle risorse del patrimonio naturale non essendo appropriata, esse dunque non costituiscono oggetto di transazioni che permettono di determinare un prezzo di mercato; esse non sono prodotte e quindi non sono accumulate ed esse non concorrono, il più sovente, alla produzione nel senso dei conti di flusso. Eppure, secondo la celebre tripartizione che ci è stata tramandata dai classici⁵, i fattori della produzione sono la natura, il lavoro, il capitale. Ove, natura, in contrapposizione al capitale, è tutto ciò che non è creato dal lavoro dell'uomo, quantunque questo possa modificare o circoscrivere o dirigere l'azione dei fattori naturali, combinandoli in vario modo.

Si tratta dell'elemento "natura", che è diverso da ciò che è dovuto all'azione dell'uomo: azione che non è creazione, ma semplicemente una trasformazione di materie o di forze preesistenti. Per questo, invece della parola natura gli economisti usano la parola terra, nel senso lato di fattori naturali, che sono un insieme di materie e di energie: l'estensione e la fertilità dei terreni, le materie racchiuse nel sottosuolo, il clima, i fiumi, le cascate d'acqua, e così via. È bene ricordare a questo proposito che i forestali, quando si riferiscono alla stazione forestale come fattore di produzione, hanno sempre inteso far riferimento ad un fattore complesso, in quanto abbraccia beni non economici, come gli elementi del clima, e beni economici, come il terreno con le sue qualità fisico-chimiche originarie⁶.

Nella fase più recente, la nozione di patrimonio civico non solo, come si è appena detto, sottende una pluralità di contenuti, ma ha subito anche profonde modificazioni, in particolare attraverso una sua estensione, in ragione della percezione delle diverse utilità che esso può fornire. In quest'ottica, la Suprema Corte di Cassazione, raccogliendo questa interpretazione estensiva, con riferimento al bosco ha precisato che *"In base a dati di interpretazione sistematica forniti dal legislatore con una molteplicità di leggi diverse succedutesi nel tempo, il concetto di 'bosco' deve essere riguardato come patrimonio naturale con propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto, di una o più specie, ma anche erbe e sottobosco), fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico-paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento"*⁷.

A sostegno della nostra tesi, di considerare il **demanio civico come una pluralità di patrimoni e destinato a finalità multiple**, possiamo far riferimento a COMMONER⁸, quando, con approfondita argomentazione, sostiene che *"l'ecosfera costituisce una macchina vivente, immensa ed enormemente complessa, che forma un sottile strato dinamico sulla superficie terrestre: ogni attività umana dipende dalla integrità e dal funzionamento adeguato di questa macchina. Senza l'attività*



fotosintetica delle piante verdi non disporremmo di ossigeno per far funzionare i motori, le fonderie e le fornaci, tanto meno potremmo mandare avanti la vita umana ed animale. Senza l'azione sinergica delle piante, degli animali e dei microorganismi che vivono nei laghi e nei fiumi non potremmo avere acqua pulita. Senza i processi biologici, che per millenni hanno avuto corso nel terreno, oggi non avremmo né raccolti, né petrolio, né carbone, Questa macchina è il nostro capitale biologico, l'apparato di base da cui dipende tutta la nostra produttività. Se la distruggiamo, anche la nostra tecnologia più avanzata risulterà del tutto inutile e vedremo cadere tutti i sistemi economici e politici che dipendono da queste strutture".

Tuttavia, gli elementi del patrimonio naturale che attualmente sono compresi nella nomenclatura del patrimonio economico costituiscono piuttosto delle eccezioni. Secondo VANOLI, invece, nei conti del patrimonio economico di una collettività devono essere inclusi anche "gli elementi fisici non riproducibili dall'uomo, creati dalla natura, vale a dire le caratteristiche fisiche del territorio medesimo (la sua superficie, la sua forma, il suo rilievo, il suo clima, i suoi corsi d'acqua, la lunghezza delle sue coste, ecc.), l'insieme dei terreni, il sottosuolo, l'aria, la fauna e la flora selvatica"⁹. Tuttavia, l'insufficienza di riflessione concettuale sul patrimonio naturale, la mancanza di informazioni statistiche sulle quantità fisiche, l'incertezza, vale a dire l'inesistenza di metodi di valutazione, e, infine, la difficoltà di costruire conti del patrimonio economico coerenti con i conti di flusso hanno condotto ad omettere dalle rilevazioni contabili la quasi totalità degli elementi del patrimonio naturale.

Il concetto di patrimonio culturale ci porta ad individuare i beni che partecipano intimamente al concetto di cultura della collettività locale. Dobbiamo riconoscere in proposito come attraverso la gestione dei demani civici, la collettività locale ha espresso nel corso del tempo una cultura della comunità, una cultura giuridico-istituzionale, una cultura economica e tecnologica, una cultura ecologica, una cultura dell'innovazione, una cultura della conservazione¹⁰. In questo senso, dobbiamo comprendere nei beni culturali del dominio collettivo i manufatti umani, i documenti di scritture e tutto ciò che la comunità locale ha fatto e che abbia significato "culturale". Anche lo stesso paesaggio può essere classificato come un elemento di cultura della collettività locale che di esso ha il dominio¹¹.

I beni culturali che si ravvisa debbano essere presi in considerazione per la conoscenza del patrimonio civico possono essere ripartiti in due categorie: (1) beni culturali dell'opera dell'uomo e (2) beni culturali naturali. Appartengono alla prima categoria: (a) i beni documentari (statuti, regolamenti, ecc.), (b) i beni storiografici che riguardano la storia della tecnica, le modalità di esercizio degli usi, ecc., (e) i beni archeologici (testimonianze preistoriche, artistiche e sociali dell'uomo, quali tracciati stradali e vie di trasporto dell'acqua, sistemazioni del terreno, ecc.). Appartengono alla seconda categoria beni di vario tipo e origine; tra questi si può distinguere tra: (a) beni naturali biologici (le concentrazioni fossilifere nelle rocce sedimentarie o i resti di animali del passato, particolari aspetti floristici e vegetazionali, ecc.) e (b) beni naturali abiologici, tra cui quelli geomorfologici (piramide di terra, marmitta dei giganti, "marocca", forra torrentizia, area calanchiva, conca di dolina, ecc.), quelli geologici (affioramenti di pieghe o di faglie, ecc.), quelli petrografici e mineralogici (rocce o minerali rari o significativi, ecc.).

Si tratta di beni che presentano forme comuni e luoghi di scarsa spettacolarità, ma che possono costituire una notevole importanza scientifica. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della conoscenza delle località ove questi fenomeni si presentano hanno soprattutto scopo didattico, ma anche turistico. L'inserimento di questi beni culturali nel patrimonio civico deve essere accompagnato da regole d'uso e da prescrizioni di tutela perché azioni indiscriminate possono essere corrette e mitigate soltanto attraverso una corretta conoscenza dei beni stessi e del loro valore culturale.

La conoscenza dei beni culturali (naturali, fisici, biologici, artistici, documentari, ecc.) è uno strumento prioritario ed indispensabile per acquisire coscienza del loro valore e per inserirli correttamente nella gestione, difendendoli ed utilizzandoli senza portarli a distruzione o degradazione, e valorizzandoli nei modi e nelle misure più idonei.

Per coglierne appieno l'importanza, è poi necessario considerare il demanio civico sotto tre profili:

- 1) il demanio civico come **fattore di produzione di beni**;
- 2) il demanio civico come **fattore di produzione di servizi naturali finali**;
- 3) il demanio civico come **base territoriale di risorse naturali ed antropiche trasmissibile alla generazione futura**.

Il demanio civico come fattore di produzione di beni

In questo caso ci si trova nell'ambito prediletto dell'analisi economica. Si tratta di un fattore di produzione che sostiene le produzioni territoriali, così dette in quanto somministrano le materie gregge ed alimentari e comprendono l'agricoltura, la selvicoltura, le industrie estrattive (minerarie e cave) e quelle collettrici (caccia e pesca). Si tratta di prodotti forestali legnosi, di prodotti forestali non legnosi, di frutti, di funghi e tartufi, di foraggio per animali domestici, di piante aromatiche e medicinali, di selvaggina, di risorse del sottosuolo.

La letteratura in merito a questo profilo è considerevole e raggiunge talvolta livelli di notevole complessità¹². Ciò che preme sottolineare in questa sede è l'importanza che va data al criterio di contabilizzazione della produzione territoriale, perché noi contabilizziamo allo stesso modo i flussi di beni ottenuti attraverso la valorizzazione delle risorse rinnovabili ed i prelievi sullo stock del capitale natura. È vero che è relativamente facile registrare i prelievi sulle riserve conosciute di minerali e che il volume delle riserve è soggetto a valutazioni continuamente aggiornate; tuttavia i prelievi sullo stock del capitale natura sono difficili da concettualizzare, ed ancor più difficili da quantificare. Si pensi alle superfici dei suoli persi perché affetti da una erosione irreversibile o destinati ad usi urbani o industriali od occupati abusivamente per usi residenziali. E che dire della diminuzione di fertilità dei suoli per la perdita di humus, alla diminuzione della capacità di assimilazione delle sostanze inquinanti, dell'abbassamento della produttività biologica a causa delle derivazioni delle risorse idriche di superficie o di falda, o dell'inquinamento idrico, oppure, ancora, delle modificazioni del clima a causa dell'inquinamento atmosferico?

Il demanio civico come fattore di produzione di servizi naturali finali

È questo del demanio civico un profilo molto meno studiato sul piano economico. In questa sede sembra sufficiente precisare, dapprima, i contorni del potenziale di produzione dei servizi naturali finali ed il carattere di bene collettivo di questo e, successivamente come questa produzione conferisca al demanio civico uno statuto particolare e giustificano una forma specifica di gestione patrimoniale.

Per analogia con le considerazioni svolte nel precedente paragrafo, si può considerare che le risorse esistenti nel demanio civico si combinino per erogare servizi naturali finali. Nelle formazioni vegetali primitive, il processo di produzione dei servizi naturali finali è governato essenzialmente da un insieme di principi ecologici; esso non richiede l'intervento dell'uomo e non esige l'impiego di lavoro né di capitale. Nelle formazioni vegetali più evolute e negli ecosistemi litoranei agli insediamenti umani e soggetti ad utilizzazione ricreativa, invece, l'attività di regolazione nel duplice aspetto di adattamento e di correlazione e quella di



manutenzione si impongono. La soluzione del problema economico della produzione richiesta dal mercato diviene un problema subordinato, ma non per questo trascurabile, al problema ecologico.

I servizi naturali finali che entrano nella funzione di utilità dei singoli individui o di una intera comunità sono molto diversificati e non è possibile cercare in questa sede di definirne i contorni. Si tratta dei servizi connessi alle funzioni ambientali (di protezione, idrologica, microclimatica, igienica, di conservazione della natura, ecc.), ricreative (a carattere rigenerativo, a carattere attivo/sportivo), culturali, estetico-paesaggistiche.

Il demanio civico come base territoriale di risorse naturali ed antropiche trasmissibile alla generazione futura

Il concetto stesso di patrimonio, affiancato alla qualificazione del carattere di demanialità civica, suggerisce immediatamente una problematica di allocazione delle risorse essenzialmente intertemporale. Il demanio civico si trasmette da una generazione all'altra e, a questo titolo, come già sottolineato più volte, esso fa parte, ad un tempo, della **ricchezza della collettività territoriale locale** e dell'intero Paese. A questo proposito sembra utile una considerazione di natura metodologica circa la necessità di considerare, dapprima distintamente le due categorie di risorse (rinnovabili ed esauribili) e, successivamente, far riferimento all'intero ecosistema.

Certamente, per le risorse di tipo rinnovabile sembrano imporsi principi che garantiscano un uso inferiore o uguale al tasso di rinnovazione naturale o un non superamento distruttivo della capacità di assimilazione delle sostanze inquinanti. Ma, per le risorse esauribili, la questione è più delicata. In termini fisici è chiaro che il loro stock non può essere mantenuto costante (salvo a non impiegare del tutto la risorsa). Non c'è dubbio che, sia che si tratti di risorse esauribili o non, il progresso tecnico gioca un ruolo determinante: permette di migliorare la produttività biologica, di accrescere la capacità di assimilazione dell'ambiente, di far sorgere sostituti per le risorse esauribili.

Tuttavia, esistono elementi del patrimonio civico unici, la cui utilizzazione ai fini produttivi si traduce in una perdita irreversibile di servizi che non sono affatto esclusivamente servizi di amenità, ma che si apprezzano ugualmente in termini di valore genetico, biologico, ecc. Questi elementi naturali unici si caratterizzano tra l'altro per una scarsa recettività del progresso tecnico nelle loro funzioni ambientali. In generale, vi è una asimmetria fondamentale del progresso tecnico che permette di produrre sempre più beni artefatti, ma che si rivela di una efficacia più ristretta per tutta una classe di elementi naturali. Se si considera allora che il valore connesso alle funzioni ambientali cresce ad un ritmo più elevato rispetto a quelle derivate dai servizi produttivi tradizionali, si può dimostrare un rischio di regressione del benessere per la società¹³. La questione di perdita irreversibile di elementi unici, di esaurimento delle risorse, di accumulazione di elementi inquinanti a lunga durata di azione, sono fondamentalmente altrettanti problemi di equità tra le generazioni.

In antitesi ad una visione riduttiva che prende in considerazione separatamente le singole risorse, si deve insistere perché il **demanio civico sia considerato nella sua globalità**, come sistema di elementi naturali ed antropici legati da peculiari processi evolutivi che connota una determinata area territoriale, sulla base del principio che **il valore totale dell'insieme del demanio civico è superiore alla sommatoria dei valori delle singole parti che lo compongono**.

Questo ambito di riflessione si è rivelato essere largamente dominato dallo sviluppo dei contributi scientifici sul concetto di sostenibilità. Di quella che può essere una economia sostenibile, esistono numerose concezioni¹⁴; tuttavia, nel caso specifico, la sostenibilità può essere



utilmente definita come la capacità di mantenere la produttività primaria e l'efficienza ecosistemica sia di un'area agro-silvo-pastorale (pascolo o bosco), sia dell'intero demanio civico (risorse naturali ed antropiche), sia dell'intero dominio collettivo (collettività territoriale locale e terre civiche).

Il criterio appena esposto richiede che le condizioni di equo accesso al fondo di risorse siano garantite ad ogni generazione. Non è dunque per caso che i forestali, operando proprio nelle foreste demaniali e potendo così sottrarsi alla pura logica di mercato, siano stati i primi ad elaborare il concetto di rendimento regolare e continuo¹⁵.

A questo punto è chiaro che devono prevalere principi etici in rapporto al semplice funzionamento del mercato. Ma come? Questi possono andare da semplici principi destinati a guidare le decisioni della singola amministrazione dei beni di uso civico, all'azione della Pubblica Amministrazione oppure ad una riflessione su una assiomatica dei principi etici.

CIRIACYWANTRUP¹⁶ illustra il primo caso con il suo *safe minimum standard of conservation*: bisogna evitare le alterazioni che economicamente si rivelino in grado di impedire un ritorno allo stato iniziale. Per PAGE¹⁷ sono, invece, le opportunità di scelta delle generazioni future che bisogna conservare. Con i lavori di HARTWICH¹⁸, invece, la nozione di compensazione intergenerazionale appare nettamente; questo autore formula una regola secondo la quale tutte le *rendite derivate dall'esaurimento delle risorse naturali devono essere investite nel capitale riproducibile che deve sostituirsi ai fattori naturali di produzione*. Recentemente HENRY¹⁹ ha cominciato ad esplorare l'effetto dell'introduzione di un principio di *comproprietà tra le generazioni*. Secondo questo principio, le generazioni hanno un uguale diritto all'esistenza del patrimonio civico: una generazione non ne può espropriare l'altra che alla condizione di garantire una compensazione specifica e sufficiente quale sarebbe accettabile in una transazione volontaria.

Questi autori ci insegnano che considerare il demanio civico come base territoriale di risorse naturali ed antropiche trasmissibile alla generazione futura non significa affatto che lo sviluppo sostenibile richieda la conservazione dello stock iniziale di risorse naturali ed antropiche o di una particolare combinazione di risorse umane, fisiche e naturali. Man mano che lo sviluppo procede, la composizione fondamentale di risorse del patrimonio civico può e talvolta deve cambiare.

4.2. I diritti di collettivo godimento

Abbiamo richiamato più sopra che i componenti della Collettività territoriale locale sono titolari di più o meno estesi diritti di godimento sui beni civici che il Comune o la Collettività tiene in proprietà a titolo di demanio civico. Giova precisare in proposito come in sede di applicazione della legge 1766/1927 il Commissario abbia provveduto a rilevare gli usi civici in esercizio alla data dell'accertamento ai fini del riconoscimento della natura delle terre, in quanto in presenza di tali usi era possibile riconoscere che le terre appartenevano alla collettività da tempo immemorabile e come tali costituivano il patrimonio antico di tale collettività. L'accertamento all'epoca di tali usi ha consentito di individuare, in generale, un numero sufficientemente ristretto di diritti, quali il diritto di legnatico, da opera e da fuoco; il diritto di erbatico; il diritto di stramatico; il diritto di pascolo; il diritto di cavar sassi, tanto per citare i più diffusi.

Tuttavia, l'accertamento dei diritti sulla proprietà collettiva non può essere inteso alla stessa stregua del riconoscimento degli usi civici su terre private (anche se spesso debbono essere adottati i medesimi termini). A differenza dei diritti di uso civico sulle terre private, per quanto riguarda la proprietà collettiva, l'accertamento dei diritti di godimento collettivo riconosciuti



alla collettività locale ha il significato di riconoscere a questa il diritto di regolamentazione dei diritti di godimento, e quindi il diritto di proprietà.

E, poiché la proprietà di una risorsa (o di una categoria di risorse) conferisce al proprietario (o alla classe dei proprietari) il diritto di escludere altri da tale risorsa, per meglio cogliere l'importanza della regolamentazione dei diritti di godimento collettivo, sembra utile introdurre un'importante distinzione dei diritti, avuto riguardo ai loro differenti aspetti funzionali.

Seguendo i contributi della Scuola neo-istituzionalista²⁰, riteniamo utile distinguere tra:

1) **diritti di proprietà a livello individuale** o diritti operazionali, da cui discendono gli eventi; sono i cosiddetti:

- diritti di accesso o diritto di entrata nei terreni di godimento collettivo e
- diritti di prelievo o diritti di prelevare una particolare risorsa secondo le norme in uso; e

2) **diritti a livello collettivo** o diritti di amministrazione, da cui discendono le decisioni; tra questi si può distinguere:

- diritti di gestione, vale a dire i diritti di tutela, di valorizzazione delle risorse e di ordinamento, di autodisciplina e
- diritti di esclusione e di inclusione, in altre parole i diritti di disporre di altri diritti, in particolare del diritto di inclusione o di esclusione di altri soggetti a prelevare una determinata risorsa oppure a far parte della collettività titolare dei diritti.

Siffatti diritti, talvolta, sono esercitati direttamente sui beni stessi, come avviene, per esempio, nei casi in cui l'allevatore usufruisce del pascolo oppure un residente raccoglie i funghi o la legna. Talvolta, invece, si tratta di diritti che sono o possono essere esercitati solo indirettamente; così avviene, per esempio, quando la comunità detentrica di risorse naturali e di capitali, e per essa l'amministrazione dei beni di uso civico, cede le prestazioni ad altri, o per meglio dire ad unità di produzione (di estrazione dei materiali di cava o di minerali, di utilizzazione forestale, di attingimento a risorse idriche per impianti di neve artificiale, di percorribilità di piste sciabili, ecc.) oppure ad unità di consumo (per la raccolta di funghi, le aree di picnic, la possibilità di campeggio o di escursione, ecc.), conservando naturalmente il diritto ad essere remunerata per le prestazioni che ne risultano.

Sembra necessario richiamare subito l'attenzione sul fatto che l'insieme dei diritti di proprietà va caratterizzato da una chiara distinzione tra diritti riconosciuti (valutati positivamente) e diritti non riconosciuti (valutati zero). Se una risorsa utilizzata nell'economia è valutata zero, allora significa che essa viene esatta (estorta) e non è quindi soggetta a diritti di proprietà riconosciuti. Ma su questo punto ritorneremo più avanti.

Il principio della proprietà collettiva prevede che il titolare di tutte le risorse ambientali all'interno del demanio civico sia la collettività territoriale locale.

Ma, a partire da GORDON²¹ si è sostenuto che se una risorsa è sfruttata da molti agenti, ciascuno dei quali con diritti garantiti di accesso ad essa, il costo della risorsa per l'utilizzatore non sarà preso in considerazione da nessun agente. Ne consegue che il livello ottimale di sfruttamento della risorsa da parte di molti agenti in competizione sarà maggiore di quello relativo ad una risorsa privata simile da parte di un singolo agente. In definitiva, si afferma dunque che la proprietà comune delle risorse naturali incoraggia il loro sovrasfruttamento. Come è stato descritto successivamente in modo eloquente da HARDIN, nell'esempio del pascolo²², si produce un risultato tragico quando la terra di proprietà comune è sottoposta a sfruttamento eccessivo e non si fa pagare alcuna rendita a coloro che usano appezzamenti di proprietà collettiva, causando così un pascolo eccessivo e persino la distruzione della fertilità. Di qui la tragedia: *la libertà in un terreno di proprietà collettiva porta tutti alla rovina.*



Si deve, tuttavia, riconoscere che le difficoltà non stanno nella natura della proprietà comune di per sé. Ciò a cui si riferiva HARDIN²³ come alla tragedia dei beni comuni è il risultato dell'uso privato, senza restrizioni, della proprietà comune; è la libertà di sfruttamento nell'ambito dei beni comuni che è foriera di rovina per tutti e si ha sfruttamento eccessivo delle risorse comuni solo nel caso in cui l'accesso alle risorse comuni non è regolato.

Ma non bisogna confondere proprietà comune e libertà di sfruttamento. Inoltre, **proprietà comune e proprietà a libero accesso non sono sinonimi**; non tutta la proprietà comune è priva di regole riguardanti il suo utilizzo. Con riferimento alla nostra Provincia, possiamo documentare come storicamente sono molto poche le risorse di proprietà collettiva e socialmente importanti che non hanno subito regolamentazioni; anzi, nella montagna e nell'alta collina, la stessa stabilità di molti sistemi sociali locali si è basata sul controllo collettivo delle risorse comuni.

Il problema dello sfruttamento eccessivo delle risorse non soggette a proprietà privata si è posto solo in assenza del controllo collettivo. Tale fenomeno, peraltro, si sta ponendo in maniera preoccupante nell'attuale fase di sviluppo, per un verso, con il diminuire della popolazione residente nei territori rurali, e montani in particolare, a presidio del territorio e, per un altro verso, con la colonizzazione delle aree montane da parte di imprese esterne e la tolleranza dell'abusivismo o il permissivismo della Pubblica Amministrazione. Vero è che in molti casi i meccanismi che assicuravano la rinnovabilità delle risorse sono stati distrutti o gravemente indeboliti; non sono poche, infatti, le decisioni della Pubblica Amministrazione miranti ad inserire nel demanio civico, spesso forzatamente ed in modo autoritario, soggetti economici esterni alla collettività territoriale locale; basti pensare, anche, all'imposizione di servitù, alla facilità dell'esproprio dei beni di proprietà collettiva, sempre più frequenti, nei casi dell'interesse privato, piuttosto che nei meno frequenti casi di pubblico interesse, oppure alle sanatorie delle occupazioni abusive, ecc.

Ciò nonostante, nella maggior parte dei casi, si deve essere indotti a conclusioni diametralmente opposte a quelle di Hardin: si deve, infatti, constatare che laddove la proprietà comune è stata regolamentata collettivamente, si è avuto piuttosto una sottoutilizzazione delle risorse comuni e non il loro esaurimento. In generale, l'interesse collettivo alla sostenibilità della produzione sulle terre civiche si dimostra un incentivo molto più forte alla conservazione di un dato insieme di risorse che non l'interesse privato alla massimizzazione del reddito derivante dallo sfruttamento delle risorse.

Tuttavia, a ben guardare, Harding solleva due questioni importanti: (1) la parola cruciale non è proprietà collettiva, ma libertà; (2) quando non si fa pagare una rendita per l'uso di un bene scarso, ne può derivare una allocazione gravemente errata e persino un abuso delle risorse.

Si deve fare, quindi, una distinzione molto importante fra: (a) proprietà comune soggetta ad utilizzo regolamentato e (b) proprietà a libero accesso²⁴. La proprietà comune soggetta ad utilizzo regolamentato delle singole risorse, cioè la *res publica*, ove la risorsa a proprietà comune è posseduta da un gruppo definito di individui che compongono la collettività territoriale locale, all'interno del quale gruppo è possibile che sia consentito il libero accesso alla risorsa, nel senso che a ciascun membro del gruppo è permesso di usare in qualunque modo la risorsa; ma è anche probabile che il gruppo fissi le regole di utilizzo della risorsa, limitando l'uso stesso che ogni individuo può fare di essa.

Per converso, nella proprietà a libero accesso, cioè la *res nullius*, ove libero accesso significa che nessuno possiede la risorsa e l'accesso alla risorsa è aperto a chiunque, senza che vi siano limiti per i nuovi entranti nell'utilizzazione.



Non è difficile trovare prove storiche a sostegno dell'ipotesi secondo cui le risorse a libero accesso tendono ad essere sfruttate in modo dissennato e dissipatorio, ma non tutte le risorse di pubblico dominio sono state soggette al libero accesso, e neppure sono state supersfruttate. In realtà, per le risorse a proprietà collettiva soggette a regolamentazione e ad accesso controllato si è avuta la tendenza al sottosfruttamento, in base ai criteri degli agenti privati.

Nella proprietà collettiva, l'uso privato delle risorse comuni deve esplicitarsi solo in base a diritti di usufrutto; in altre parole, gli agenti privati sono autorizzati a sfruttare le risorse collettive, ma solo a condizioni che riflettano gli interessi della collettività.

Una attenta osservazione della realtà territoriale ove è presente la proprietà collettiva ci indica che l'uso delle risorse di proprietà collettiva presenta spesso importanti **esternalità**. Come è noto, una esternalità insorge quando la produzione o il consumo infliggono costi o arrecano benefici ad altri; l'esternalità è quindi un effetto che il comportamento di un agente economico esercita sul benessere di un altro, senza riflettersi in transazioni di mercato o monetarie. La presenza di esternalità dà, a sua volta, origine alla presenza sul territorio degli "scroconi", vale a dire di persone che riescono a consumare senza pagarlo un bene che è costoso produrre²⁵. Le esternalità si presentano in molte forme: nel caso dei demani civici se ne devono individuare alcune positive, quali le economie esterne fornite dall'uso agro-silvo-pastorale del suolo secondo criteri biologici od ecologici e dalla produzione terriera conseguenti all'attività caratteristica del dominio collettivo, mentre altre sono negative, quali le diseconomie esterne imposte al demanio da industrie inquinanti o dai rifiuti abbandonati dagli escursionisti.

Tali esternalità si possono ridurre applicando regole di scarsità alle risorse. E d'uopo allora interrogarci sul perché generalmente non vengono applicate rendite a queste risorse scarse. L'assenza di rendite si può attribuire a due cause generali. In primo luogo, nel caso delle risorse di proprietà collettiva, in presenza della regolamentazione, non esistono proprietari interessati a massimizzare i propri profitti, in quanto nessuno è proprietario delle risorse naturali ed antropiche del demanio civico e quindi non c'è nessuno che applichi o riscuota la rendita appropriata. Non si dà il caso che la terra di tutti è la terra di nessuno e la gente si sente spesso libera di sfruttare le risorse senza doverne sopportare personalmente il costo. Il secondo motivo che spiega l'abuso delle risorse di proprietà collettiva è il fatto che può essere estremamente costoso sorvegliare il loro uso e riscuotere le relative rendite. Questo spiega perché gli enti di gestione scelgono spesso di permettere l'uso gratuito delle risorse di proprietà collettiva. Il che non significa, però, la trasformazione della *res publica* in *res nullius*.

Qualora, poi, si tenga presente la distinzione tra proprietà e possesso, è facile vedere l'incrinatura fondamentale nella semplice logica del problema della proprietà collettiva. L'allocazione dei diritti di proprietà su una risorsa è una condizione necessaria, ma non sufficiente per dar luogo a prezzi che, in condizioni di equilibrio, rispecchieranno la sua scarsità relativa.

Poiché l'apprezzamento positivo di una risorsa implica che nella sua produzione siano forniti input a valore positivo, la proprietà senza possesso non fornisce alcuna base per la fissazione dei prezzi. Perché il costo di utilizzazione di una risorsa sia maggiore di una arbitraria royalty privata, cioè di una pretesa sul surplus sociale, è necessario che l'output di quella risorsa sia controllato in qualche misura attraverso la gestione dei suoi input. Se ciò non si verifica, il sistema generale non sarà né osservabile né controllabile, e tutti i prezzi saranno soggetti al residuo di indeterminatezza di KAPP²⁶; se la proprietà non è accompagnata dal possesso, tale residuo diventa infinitamente grande.

Il possesso di una risorsa è, di conseguenza, condizione necessaria e sufficiente perché la risorsa abbia valore positivo. Nel caso specifico, poi, il possesso della risorsa implica che essa è associata ad una particolare proprietà collettiva e, quindi, ad un particolare sistema di valori (solidarismo, senso comunitario, protezione della natura, ecc.).

4.3. La collettività territoriale locale

Affrontando il tema della collettività territoriale locale si giunge così ad affrontare la parte centrale della problematica della proprietà collettiva e il tema di fondo del vostro congresso. Soggetti giuridici delle proprietà collettive possono essere: (a) la popolazione di un Comune; (b) la popolazione di parte di un Comune, (c) una università di cittadini; (d) una associazione di cittadini. Già abbiamo ricordato come la collettività frazionaria *costituisce una mera entità naturale di fatto caratterizzata dalla presenza dello insediamento di una parte della popolazione comunale in una località staccata da altri nuclei abitati dell'ente locale e dotata di interessi, sempre di fatto, legati a circostanze di ordine economico, storico, sociale e religioso - e che ha, in materia di amministrazione dei beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettività diversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamente esercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni, attraverso un apposito comitato per l'amministrazione separata*²⁷.

Da siffatta concezione della collettività territoriale locale discende che, tutti e soltanto, i membri della comunità locale hanno la responsabilità (diritto e dovere) di esercitare il governo del dominio collettivo, la gestione economica e patrimoniale del demanio civico. Esercitare le prerogative di governo economico significa prendere le decisioni fondamentali in merito a: l'oggetto della gestione; la struttura degli organi rappresentativi e le modalità di nomina dei loro componenti; le modalità di funzionamento degli organi di governo; la tutela e la valorizzazione del patrimonio civico; le politiche ed i piani generali di gestione, di organizzazione e di rilevazione.

Ciò che contraddistingue la gestione dei domini collettivi è la qualificazione «patrimoniale» secondo la quale il ruolo della collettività territoriale locale consiste nel tradurre in regole di comportamento e in istituzioni che tali regole supportino, la percezione collettiva dell'equità inter-temporale, cioè dell'equità verso le generazioni future.

Sovviene a sostegno della nostra tesi il suggerimento di MYRDAL²⁸ secondo il quale, in realtà **il problema centrale della gestione dei domini collettivi è quello di avere il meglio sull'ignoranza, sulla miopia, sulla meschinità degli individui abituati ad agire solamente secondo i propri interessi di breve periodo.**

Ciò che contraddistingue le strategie dell'amministrazione dei beni di uso civico è il fatto che in esse è preminente, da una parte, il benessere della collettività e non quello dei singoli individui e, da un'altra parte, l'interesse della generazione presente e di quella futura. Un motivo ricorrente nelle decisioni degli amministratori dei beni di uso civico è evidenziato, infatti, dalle preoccupazioni circa gli effetti di lungo periodo dell'attività economica sugli aspetti quantitativi e qualitativi delle risorse di proprietà comune e continuamente si rileva l'importanza del ruolo svolto dalla collettività locale nella soppressione o nel contenimento delle attività correnti di singoli agenti che minacciassero di danneggiare il demanio civico.

Tali strategie di gestione, in assoluto contrasto con la soluzione di mercato, cercano di mantenere il controllo collettivo sull'allocazione delle risorse ambientali in base all'autorità che proviene dalla proprietà collettiva. Esse tentano di rifiutare la supremazia della prospettiva privata sul tempo rispecchiata nei tassi di interesse e di profitto e cercano di negare la sovranità dell'individuo che agisce in base al criterio di Pareto.



La comunità locale si costituisce attorno ad un progetto della volontà generale che emana dai cittadini liberi ed uguali. La qualificazione di generale non designa l'aggregazione di interessi privati, ma lo stato al quale accede il cittadino che perviene a spogliarsi dei suoi interessi personali e ad accedere all'interesse superiore comune che permette di fondare l'azione collettiva nella gestione del dominio collettivo. Il riferimento primo è il patrimonio civico, la democrazia e le sue procedure. Il dominio collettivo valorizza, da una parte, le organizzazioni e le istituzioni private rappresentate dalle famiglie e dalle imprese dei cittadini componenti la comunità e, da un'altra parte, le organizzazioni e le istituzioni rappresentative di un interesse generale, quale la Pubblica Amministrazione.

Il demanio civico non occupa un posto particolare nell'organizzazione della comunità; esso costituisce semplicemente il luogo di applicazione di un principio civico. Questo si traduce in una esigenza: stabilire l'uguaglianza di base dei cittadini di fronte al patrimonio comune; reso accessibile al più grande numero se esso è accessibile ad alcuni.

Da un'altra parte, ciò si manifesta per un marchio del territorio che combina una suddivisione propria, distinta da confini naturali o tradizionali, e la distribuzione di immobilizzazioni e di mezzi simbolici che rappresentano, per la loro uniformità, l'unicità della volontà generale. Il valore del demanio civico è qui funzione del suo modo di amministrazione: essa è magnificata da una amministrazione comunitaria o pubblica.

5.

Le risorse naturali esistenti nelle terre di collettivo godimento presentano una spiccata "multifunzionalità" con segni evidenti di sovrapposizioni di diversi usi sulle stesse risorse: produttivo, protettivo, ecologico, turistico-ricreativo, paesaggistico, culturale. Nelle possibilità di valorizzazione degli ecosistemi silvo-pastorali debbono essere tenuti distinti:

- a) il piano della condizione proprietaria che riguarda gli aspetti della gestione nel duplice profilo della tutela e della valorizzazione;
- b) il piano locale che riguarda le politiche pubbliche di area;
- c) il piano nazionale o sovranazionale che riguarda le scelte strategiche di politica forestale, agricola, ambientale.

L'uso multiplo è intriso di esternalità di segno positivo (dal demanio civico al resto) e negativo (dal resto al demanio civico). Forme sociali di uso multiplo possono avere esternalità negative sull'attività economica, specie dei soggetti privati e la caduta di gestione può avere effetti negativi sulla conservazione e perciò sulle stesse forme di uso sociale del bosco; per converso, la conservazione e le domande sociali connesse possono evitare forme di sovrafruttamento, garantire la gestione economica delle imprese silvo-ambientali e favorire la trasmissione nel tempo del capitale natura.

La necessità di considerare le terre di collettivo godimento, sia per estensione che per importanza funzionale, come **patrimonio strategico della comunità locale** è sempre più urgente; e ciò nella constatazione che tra l'offerta naturale, data dal potenziale di risorse naturali esistenti sul territorio, e l'offerta derivata, data dalle strutture realizzate dall'uomo in quanto necessarie ai momenti di vita sociale e produttiva, esistono rapporti sia di complementarità che di concorrenza. La protezione del patrimonio naturale richiede che si instauri e si sviluppi un appropriato sistema di contabilità e di gestione del patrimonio naturale delle regioni di montagna, per disporre, ad un tempo, di uno strumento di conoscenza e di uno strumento di aiuto alle decisioni in quanto finalizzato a: (a) offrire una base di valutazione quantitativa sugli ecosistemi e sulle singole risorse naturali; (b) migliorare l'informazione sull'ambiente; (c)

contribuire ad una presa di coscienza ad ogni livello di decisione delle minacce che pesano sul patrimonio naturale della montagna.

Nella attuale fase di sviluppo rurale di molti territori della nostra provincia le cui strategie fanno affidamento sullo sviluppo locale, bisogna convenire che i domini collettivi, e quindi le Amministrazioni separate dei beni di uso civico, si collocano come **oggetti neo-istituzionali dell'imprenditoria locale** cui compete, come si appena detto poco più sopra, la gestione - nel duplice profilo della tutela e della valorizzazione - del patrimonio civico, come insieme di risorse naturali ed antropiche, come insieme di fattori di produzione di beni, come insieme di fattori di produzione di servizi naturali finali e come base territoriale di risorse trasmissibile alle generazioni future.

Si tratta, inoltre, di enti di gestione in grado di endogeneizzare anche gli stimoli provenienti dall'esterno della comunità locale per la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere in loco gli effetti moltiplicativi, di far nascere indotti nella manifattura familiare, artigianale e dei servizi del sistema locale.

Si tratta, quindi, di porre la dovuta attenzione ai problemi emergenti con la prospettiva dello sviluppo rurale²⁹, con la transizione dall'economia del legno all'economia dell'albero per quanto riguarda il patrimonio forestale, con i problemi connessi all'uso multiplo (produttivo e ricreativo) delle aree della montagna, con gli interrogativi posti dall'accentuare piuttosto la capacità di assimilazione delle sostanze inquinanti da parte degli spazi naturali che la fertilità del suolo.

Di fronte alla Pubblica Amministrazione, l'amministrazione dei beni di uso civico deve fondare la sua azione sull'assunto che solo una nuova relazione tra la collettività locale e territorio è in grado di determinare equilibri durevoli riconnettendo nuovi usi, nuovi saperi, nuove tecnologie alle competenze tradizionali sulla protezione del patrimonio.

Accanto agli strumenti tipici del potere pubblico, quali l'espropriazione o l'imposizione di servitù (spesso compiute non tanto per opere pubbliche, quanto per interessi privati) oppure gli incentivi a comportamenti finalizzati ad interessi pubblici, nuovi istituti sono stati messi a punto nella ricerca di accordo con interessi particolari, tra cui vanno compresi gli interessi della proprietà collettiva (che, tra l'altro, non dimentichiamolo, ha il carattere della demanialità). Tra questi, attingendo alla letteratura più recente, possiamo ricordare: (a) la permuta; (b) gli accordi con la proprietà; (c) i contratti di programma; (d) i patti territoriali; (e) i contratti d'area; (f) l'intesa istituzionale di programma; (g) gli accordi di programma quadro³⁰.

Gestione patrimoniale negoziata

Tra le relazioni che nel sistema locale possono stabilirsi tra la Pubblica Amministrazione (e per tutti i livelli di governo elettivi del territorio, il Comune titolare delle funzioni amministrative relative al territorio ed alla popolazione) e l'amministrazione della proprietà collettiva esiste una modalità particolarmente interessante riconducibile ad una figura di compromesso: l'accordo di utilizzazione del suolo.

Noi proponiamo pertanto di considerare la prospettiva della gestione patrimoniale dei domini collettivi come una figura di compromesso. Vale a dire, **con reciproche promesse**.

Questa figura delinea un processo d'avvio per la costituzione di un rapporto proficuo tra la Pubblica Amministrazione e la Comunità titolare della proprietà collettiva, trasformando il tradizionale campo delle opposizioni. Non si tratta di un compromesso nel senso comune del termine, vale a dire di accomodamenti locali resi possibili dalla sospensione della ricerca di



fondamenti legittimi, ma dalla **ricerca di mezzi di “com promettere” logiche che localmente possono opporsi ma che si integrano in un sistema più vasto**³¹.

Questo compromesso è possibile attraverso un gioco dialettico tra la Pubblica Amministrazione e l'ente collettivo; rispetta il principio di legittimità che deriva dagli enti che mette in relazione, evita il reciproco annullamento installandoli in uno spazio che supera i rispettivi ambiti delle specifiche competenze e qualificandoli come componenti alla ricerca di una sintesi. Si tratta, evidentemente di un istituto fragile, ma che può essere consolidato progressivamente attraverso la costituzione di obiettivi condivisi e la fissazione di categorie nuove di sintesi.

La soluzione dei due problemi va individuata nella nozione di patrimonio civico: questa appartiene simultaneamente al linguaggio della tradizione, dell'economia, della politica e dell'amministrazione. Diamo di seguito alcuni riferimenti³² alla trama della gestione patrimoniale, ad un tempo, negoziata e che tenga conto dei problemi di legittimità:

1. La qualità di risorsa dipende dal divenire dell'ambiente; la gestione dell'una dipende dalla gestione dell'altro. Gli ambienti sono sottoposti ad ogni sorta di alea imprevedibile, uno dei principali criteri della capacità di assorbimento risiede nella preservazione della varietà della composizione dell'ambiente. Parallelamente la gestione delle risorse deve mirare alla conservazione della varietà dei potenziali del loro uso; è questo un fattore di sicurezza.
2. Le preoccupazioni di chi trasmette alle generazioni future un patrimonio naturale in condizioni di rinnovarsi, ma non fisso, perché il patrimonio deve evolvere con il suo titolare, costituisce un obiettivo della gestione al pari di altre considerazioni. Appartiene alla Pubblica Amministrazione rappresentare gli interessi delle generazioni future se gli altri soggetti non lo fanno di propria iniziativa.
3. Tuttavia, la soluzione istituzionale non può generalmente essere trovata in una assunzione diretta della gestione da parte dell'amministrazione, perché la qualità degli ambienti dipende dai comportamenti e dagli usi quotidiani di un grande numero di persone e dalle interdipendenze che si creano tra di loro in questa occasione. L'amministrazione diretta da parte della Pubblica Amministrazione, troppo sovente non fa che provocare disinteresse e deresponsabilizzazione delle popolazioni locali, senza che la Pubblica Amministrazione disponga della capacità di informazione e di risposta adeguate alla soluzione dei problemi caratterizzati da peculiarità locali. L'obiettivo dell'intervento della Pubblica Amministrazione dovrebbe essere prioritariamente quello di suscitare o di sviluppare una coscienza patrimoniale nei soggetti coinvolti nel divenire di una risorsa o di un ambiente, ma nel rispetto della libertà e della responsabilità di questi soggetti.
4. Benché esistano gestioni patrimoniali che discendono dalla responsabilità di un unico titolare, persona pubblica o privata, il tipo di gestione che richiedono i problemi di degrado di risorse e dell'ambiente è una gestione patrimoniale “in bene comune”, che implica una pluralità di attori che si riconoscono ciascuno titolare di un interesse patrimoniale per la stessa risorsa oppure per lo stesso spazio, al di là della suddivisione dei diritti di proprietà.
5. Il motore di questa gestione è l'organizzazione di un processo di negoziazione tra attori coinvolti che vogliono, sulla base dei propri interessi patrimoniali, definire di concerto le regole e i mezzi di gestione da attivare, come anche le regole di attualizzazione di questo regime di gestione. Il successo di questa negoziazione, che non esclude, al contrario, le fasi di conflitto, dipende dall'elaborazione di un linguaggio comune, della definizione di un luogo e di procedure di negoziazione che raccolga l'accordo. Una spinta per superare la fase conflittuale sta nell'individuare soluzioni positive suscettibili di modificare il quadro iniziale

di riferimento entro il quale le opposizioni si sono cristallizzate. In caso di successo, la negoziazione produce un mutuo beneficio per tutte le parti; il rafforzamento dell'identità e dell'autonomia dei diversi attori coinvolti che ne risulta costituisce il criterio ultimo di una buona gestione.

6. Per l'adozione di un quadro e di una procedura esplicita di negoziazione per la mobilitazione delle conoscenze sull'ambiente, quelle di ordine scientifico, ma anche quelle degli attori locali, per l'elaborazione di previsioni e di scenari che simulano possibili evoluzioni, mediante l'attuazione di approcci multicriteriali che si facciano carico dei diversi punti di vista espressi da differenti attori, questo processo di negoziazione riorganizza e razionalizza le gestioni tradizionali, sovente poco esplicite e poco coerenti.
7. I mezzi da mobilitare per assicurare la gestione e il controllo sono diversi: regolamenti, mezzi finanziari, incentivi contrattuali, mezzi di informazione, ecc. Ma la loro efficacia dipende molto dal fatto che essi risultano da una negoziazione che ha associato i beneficiari e dalla maniera in cui essi si inseriscono in un insieme di comportamenti effettivi di gestione. In mancanza di una tale adesione preliminare, l'approccio regolamentare classico sarebbe sovente inefficace, vale a dire poco applicato, rapidamente in ritardo sull'evoluzione delle pratiche e delle tecniche, preso tra gli scogli dell'impotenza, se essa è troppo generale, oppure della paralisi, se essa è troppo dettagliata.

In definitiva, questo approccio magnifica l'idea di attori autonomi e responsabili la cui identità e capacità di adattamento risultano dalla gestione accorta di relazioni patrimoniali con le risorse civiche e gli ambienti di vita. Essa magnifica anche il rapporto di negoziazione esplicito tra gli attori, ma nella visione comune, se non comunitaria.

Essa non esclude, anzi invoca, il ruolo della Pubblica amministrazione, cui compete stabilire le regole del gioco, emanare le leggi e assicurare la validità dei contratti e dei diritti di proprietà, di correggere i fallimenti del mercato, di garantire i diritti di proprietà, di favorire la crescita e lo sviluppo, di far valere certi interessi e certi valori, di organizzare o di facilitare l'attuazione e lo sviluppo delle negoziazioni.

Questo modello, lontano dall'essere la spinta ideologica della presa in carico diretta del patrimonio naturale da parte della Pubblica Amministrazione, conduce ad anteporre un rapporto di negoziazione simmetrica tra differenti attori che si sentono coinvolti dal divenire di un luogo o di una risorsa. La prospettiva della gestione patrimoniale negoziata consente di riunire due condizioni: una medesima preoccupazione patrimoniale che deve consentire il mutuo riconoscimento; una differenza di interessi che legittima ed alimenta la negoziazione.

In conclusione, due raccomandazioni.

La prima fa riferimento alla constatazione alla meritoria attività della SAT di provvedere alla regolare e continua manutenzione dei *sentieri*. L'uso di tale infrastruttura, non più riservato al camminatore, alpinista od escursionista oppure turista, ma accessibile anche a chi è dotato di mezzi meccanici o di animali per scopi sportivi o di attività all'aria aperta, evidenzia in qualche caso segni evidenti di degrado del suolo.

A mio modesto avviso, sembra opportuno concordare con la proprietà del suolo la **possibilità di modificare periodicamente il percorso** nell'ambito di evidenti e stabili punti di riferimento. In questa maniera, in accordo con la proprietà dei suoli, si possono ovviare o ridurre le cause di degrado del suolo, di perdita di qualità dei patrimoni e di danni ambientali e, contemporaneamente, rispettare diritti di proprietà e possibilità d'uso del territorio da parte della generalità dei cittadini.



La seconda fa riferimento alla struttura organizzativa della Società degli Alpinisti Tridentini, già espressa nella pubblicazione celebrativa del centotrentesimo di fondazione³³. La SAT - con i suoi soci contraddistinti dalla proverbiale meticolosità dei paesani delle vallate, attenti e vigili nella protezione dell'ambiente, oculati e sagaci nella valorizzazione delle risorse naturali, sovente anche titolari dei diritti civici sulle terre collettive, onesti e disinteressati amministratori di patrimoni civici, straordinari gestori delle risorse collettive in grado di cogliere le spinte provenienti dall'esterno - scenda con il suo potenziale umano, culturale, organizzativo, per un verso, a **sostenere l'azione delle Amministrazioni Separate di Uso Civico esistenti** a difendere i loro diritti civici e, per un altro verso, ad **alimentare la cultura del diritto dell'uso civico** - come diverso modo di possedere e di gestire rispetto alla proprietà privata e a quella pubblica - per costituire, laddove sono presenti terre di collettivo godimento, comitati di difesa dell'uso civico e comitati per l'amministrazione separata dei patrimoni civici. Solo in questo modo, e cioè, con il mantenimento dei diritti di uso civico e la gestione del patrimonio comune, si realizza quella condizione necessaria per accrescere gli spazi di autonomia ed il numero delle comunità libere.

□

Note

- ¹ Massima dalla sentenza della Sez. civile della Suprema Corte di Cassazione n. 10748 (19 settembre 1992).
- ² GUARDIA M.S., "Sull'esistenza degli usi civici di caccia", in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, 3-4: 103.
- ³ *Grande Dizionario della lingua Italiana*, Torino: Utet, 1984.
- ⁴ MAJARDAN G., *L'invenzione di la proprietà. De la terre sacre à la terre marchande*, Paris: L'Harmattan, 1991: 313.
- ⁵ SIV G. B., che fu il primo ad adottarla.
- ⁶ PATRONI G., *Economia forestale*, Firenze, Tipografia Coppini, 1970: 46.
- ⁷ Cass. Sez. 111 Pen., 8 aprile 1993, n. 3436.
- ⁸ CRONCONER B., *Il diritto dei diseredati*, Garzanti Editore, Milano, 1972: 13.
- ⁹ VARELLI A., *Quelques réflexions sur la nature de patrimoine*, Collections de l'I.N.S.E.E., C 89-90, 1980: 7-20.
- ¹⁰ COPPOLA G., I domini collettivi come patrimonio culturale, in NERI P. (a cura di), *La terra civica tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, Padova: Cedam, 2000: 203-218.
- ¹¹ FERRI G. B., "Natura, Ambiente, Agricoltori", in NERI P. (a cura di), *I domini civici e la proprietà collettiva, un diverso modo di possedere, un diverso modo di gestire*, Padova: Cedam, 1998: 43-66.
- ¹² PAINET R., *L'inséparabilité et le droit*, Paris: Payot, 1979.
- ¹³ PAINET R., "Allocation des ressources naturelles et phénomènes d'irréversibilité", in *Economie et Société*, 1973, 25: 1613-1691.
- ¹⁴ IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, Gland, Switzerland, IUCN-UNEP-WWF, 1980; WCED (The World Commission on Environment and Development), *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1987; PEZZINI J., *Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development*, The World Bank, Working paper 15, Washington, D.C., 1989.
- ¹⁵ PREDAN M., "Sustained Yield as a Basic Principle to Economic Action" in R. STEPPACHER, B. ZOGG-VALZ, H. HATZFELDT (eds), *Economics in Institutional Perspective: Memorial Essays in Honor of K. William Kapp*, Lexington, Mass: Lexington Books, 1977: 110.
- ¹⁶ GRACEY-WANTREP S. V., *Resource Conservation: Economic and Policy*, Berkeley: University of California Press, 1952.
- ¹⁷ PUGH T., *Conservation and Economic Efficiency: an approach to natural policy*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977.
- ¹⁸ HARTWICH J. M., "Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources", in *American Economic Review*, 1977, 67: 972-974.
- ¹⁹ HIRSHY C., "Efficacité économique et impératifs éthiques: l'environnement en copropriété", in *Revue économique*, 1990, 41: 195-214.
- ²⁰ SCHLAGER, E. - OSTRICH, E., "Property Rights and Natural Resources: A Conceptual Analysis", in *Land Economics*, 1992, 68 (3).
- ²¹ GORDON H. S., "The Economic Theory of a Common Property Resource", in *Journal of Political Economy*, 1954, 75: 274-286.
- ²² HARDIN G., op. cit.
- ²³ HARDIN G., "The Tragedy of the Commons", in *Science*, 1968.
- ²⁴ GRACEY-WANTREP S., *Resource Conservation: Economic and Policy*, Berkeley: University of California Press, 1952; REPETTO R. & HOLMES J., "The Role of Population in Resource Depletion in Developing Countries", in *Population and Development Review*, 1983, 9, 4: 609-632.
- ²⁵ FISHER S. & DOROVICH R., *Economia*, Milano: Hoepli, 1986: 486.
- ²⁶ KAPP K. W., *The Social Costs of Private Enterprise*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950.
- ²⁷ Vedi nota 1.
- ²⁸ MYRDAL G., *Against the Stream*, New York: Vintage Books, 1975, 232-233.
- ²⁹ NUVOLE E. - BENEDETTO, G., "Sviluppo locale e agricoltura", in *Opinioni*, 2000, 2: 23-27.
- ³⁰ CAPRATI, M., "Le politiche e gli strumenti per lo sviluppo locale", in *Opinioni*, 2000, 2: 35-41.
- ³¹ È nota la distinzione tra interessi locali e interessi generali proposta nella nota sentenza della Corte Costituzionale del 7/5/1992, n. 221.
- ³² MONTGOLFIER (DE), J. & NATALI, J.M., *Le patrimoine de futur: approches pour une gestion patrimoniale des ressources naturelles*, Paris: Economica, 1987. OLLAGNON, H., "Accès et patrimoine dans la gestion de la qualité du milieu naturel", in *Aménagement et nature*, 1984, 74. OLLAGNON, H., "Un approche patrimoniale de la gestion de la qualité du milieu naturel", in MATHIEU, N. & JOLIVET, M. (eds), *De rural à l'environnement. La gestion de la nature aujourd'hui*, Paris: L'Harmattan, 1989.
- ³³ NERI, P., "Turismo e sviluppo dei territori montani", in AMBROSI C. - ANGELINI B. (a cura di) *La SAT, Centotrent'anni 1872-2002*, Società degli Alpinisti Tridentini, Trento, 2002: 429-430.